

CCXXI.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Annunzio di una interrogazione del deputato Filopanti al ministro dell'interno — Lo svolgimento di questa interrogazione viene rimandato alla prossima tornata. = Seguito della discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica — Osservazioni del deputato Marcora sull'articolo 108 e risposte del relatore Coppino — L'articolo 108 è approvato — Si approvano pure gli articoli 2, 3, 4, 6, 12, 14, 22, 33, 36, 39, 44, 45, 46, 47, che è separato in due, 50, 54, 57, 58, 66, 74, 95, 97, 107 con lievi modificazioni proposte dalla Commissione ed accettate dal Ministero — Il deputato La Porta chiede conto al Governo del titolo III, cioè del titolo riguardante lo scrutinio di lista — Dichiarazioni del presidente del Consiglio e del presidente della Commissione — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge riguardante la riforma elettorale politica. = Annunciansi domande d'interrogazione: del deputato Ricotti al ministro della marineria; dei deputati Toscanelli, Panattoni e Maffei al ministro dell'interno. = Discussione del disegno di legge: Proroga dei trattati di commercio e di navigazione con vari Stati di Europa — Il deputato Branca ritira una sua domanda d'interrogazione rimandata alla discussione di questa legge — Parlano i deputati Massari, Nervo, Biancheri, Di Sant'Onofrio, Trompeo, Minghetti, i ministri delle finanze e degli esteri, ed il relatore Branca — Approvati un ordine del giorno della Commissione e l'articolo unico del disegno di legge. = Il deputato Serra V. presenta la relazione sul disegno di legge per aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno. = Discussione del disegno di legge: Spesa per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori del canale Cavour, il quale è approvato con un'aggiunta proposta dal ministro delle finanze. = Discussione del disegno di legge: Spesa per ammobiliamento dell'Accademia navale di Livorno — È approvata. = Discussione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli — È approvata con una modificazione proposta dal deputato Melchiorre. = I deputati Romeo, Nicotera, Ungaro fanno mozioni per iscrizione di leggi nell'ordine del giorno — La Camera approva la proposta del deputato Nicotera per la pronta discussione nelle sedute pomeridiane dei disegni di legge militari; ed altra proposta del deputato Romeo per la discussione della legge per la distruzione della fillossera — Le altre proposte sono, a suggerimento del ministro dell'interno, differite.*

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Quartieri legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Capo di giorni 2; l'onorevole Cantoni di 10; per motivi di salute l'onorevole Plutino Fabrizio di giorni 8; per ufficio pubblico, l'onorevole Genala di giorni 8; l'onorevole Righi di giorni 15.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra per presentare un disegno di legge.

FERRERO, ministro della guerra. D'accordo con l'onorevole ministro delle finanze, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge col quale viene accordato un aumento di fondi agli assegni di cui alla legge 4 dicembre 1879, e prego la Camera di dichiararlo d'urgenza. (V. Stampato, n° 217.)

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, pel quale il ministro domanda l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intenderà ammessa.

(L'urgenza è ammessa.)

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo che questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra propone che questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

ANNUNZIO DI TRE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI FILOPANTI, DINI E CAVALLOTTI AL MINISTRO DELL'INTERNO.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, rileggo una domanda d'interrogazione già annunciata ieri, ed a lui rivolta dall'onorevole Filopanti. Essa è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro dell'interno intorno agli arresti ed al sequestro d'una bandiera nazionale, avvenuti a Bologna nella sera di venerdì 24 giugno. »

Poi avverto l'onorevole ministro essere state presentate oggi due altre domande d'interrogazioni.

Una è dell'onorevole Ulisse Dini, nei seguenti termini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno su alcuni fatti deplorabili che sarebbero avvenuti a Pisa al ritorno dei reduci pisani dalla loro gita all'Ossario di San Martino. »

Un'altra è dell'onorevole Cavallotti, in questi termini:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro dell'interno sul contegno delle autorità politiche, e dei suoi agenti, a Pisa, Bologna, Genova, Venezia ed altre città italiane. »

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare per dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interrogazioni.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io prego l'onorevole Filopanti di consentire nella mia proposta di rimandare cioè la sua interrogazione alla tornata di domani, nella quale sarò pronto a rispondere.

Riguardo alle due interrogazioni degli onorevoli Dini e Cavallotti, mi riservo di dichiarare nella seduta di domani se e quando sarò in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Onorevole Filopanti, accetta ella la proposta dell'onorevole ministro?

FILOPANTI. Accetto di buon grado.

PRESIDENTE. Ed ella, onorevole Cavallotti?

CAVALLOTTI. Acconsento.

PRESIDENTE. Onorevole Dini?

DINI. Accetto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma della legge elettorale politica.

A me parrebbe opportuno che prima di metter mano al lavoro di coordinamento, si ultimasse la discussione degli articoli della legge rimasti sospesi. Viene prima l'articolo 107, che era proposto dalla Commissione in questi termini:

« È abrogata la legge elettorale del 17 dicembre 1860. »

Viene poi un articolo 108, che la Commissione propone oggi, e che or ora è stato distribuito ai signori deputati:

« Art. 108. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860 che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata. »

Ma mi pare che in questo modo l'articolo 107 non abbia più ragion di essere.

COPPINO, relatore. Infatti l'articolo 108, testè letto dall'onorevole presidente, deve essere surrogato all'articolo 107.

PRESIDENTE. Allora diventa articolo 107.

COPPINO, relatore. Ma porta già il numero 108 che risulta dal coordinamento degli articoli.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira l'articolo che essa aveva proposto, cioè: « È abrogata la legge elettorale del 17 dicembre 1860, » ecc., e vi sostituisce quello che segue:

« Art. 108. Sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 17 dicembre 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata. »

MARCORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

MARCORA. Parmi che, così com'è compilato questo articolo senza una declaratoria della Camera possa creare qualche difficoltà, nel caso di elezioni parziali precedenti alla circoscrizione dei collegi per le elezioni generali. Infatti l'articolo 108 della Commissione stabilisce che: sino all'approvazione definitiva delle liste, di cui agli articoli 103 e 104, e al decreto reale che convoca i collegi per le elezioni ad una nuova Legislatura, le elezioni dei deputati continueranno ad essere fatte secondo la legge del 1860, che s'intenderà da quel giorno pienamente abrogata.

Però è da notarsi che in altro articolo, di cui adesso non ricordo il numero, è stato stabilito che, una volta approvata la presente legge, le liste vecchie si debbano fondere con quelle suppletive contenenti i nomi dei cittadini che, a termini di questa stessa legge, saranno chiamati ad esercitare il diritto di voto, per formare una lista unica. Ora è chiaro che una volta costituita in siffatto modo la nuova lista potrebbe nascere dubbio, se le elezioni suppletive le quali intervenissero si debbano fare colla lista stessa, ciò che creerebbe l'inconveniente di avere in questa Camera, e prima dell'epoca stabilita dall'articolo 108, deputati eletti da cittadini ai quali la legge del 1860, mantenuta in vigore, non attribuisce il diritto di voto, e di creare un certo squilibrio nelle condizioni della rappresentanza.

Ad evitare siffatto inconveniente è necessario, a mio credere, di ritenere che durante il periodo anteriore alla circoscrizione dei collegi per le elezioni generali, e finchè possono avvenire elezioni parziali, le Giunte debbano mantenere separate dalle liste suppletive ed inalterate, le liste vecchie, o almeno che ne debbano tenere un esemplare distinto.

Ho espresso un dubbio; la Commissione vorrà, spero, dilagarlo. (*Rumori e conversazioni*)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio, altrimenti non c'intenderemo.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COPPINO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per rispondere una parola all'osservazione assai ragionevole fatta dall'onorevole Marcora.

L'onorevole Marcora dice che prima che tutte le operazioni volute dalla legge, che si discute ora, siano compiute, e prima che la legge possa produrre il suo effetto, può accadere che si debba fare una qualche elezione, o più elezioni colle liste vecchie; ma siccome si fondono le liste vecchie e le nuove insieme, non si avrà più quella lista antica, direi così, che deve essere la base dell'elezione fatta a sistema antico. Ora si potrebbe forse improvvisare qualche disposizione al riguardo, ma sarà bene

astenersene: perchè nell'articolo 105 del disegno di legge si dice che la lista complementare sarà fusa insieme con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 1860, ecc. Ora questa lista formata secondo la legge del 1860 rimane, soltanto si fonde con la nuova; questo è un trasporto di nomi che accresce non cancella la lista antica. Quindi la Commissione riconosce che la osservazione dell'onorevole Marcora è giusta, ma ritrova negli articoli della legge nuova il rimedio a quest'inconveniente che potrebbe avvenire allorquando si procedesse ad una elezione parziale prima che la nuova legge abbia acquistato, secondo i termini stabiliti in quest'articolo, tutto il suo vigore. Noi obblighiamo i comuni a fare la lista complementare: intanto la lista antica rimane; fatta la lista complementare, si fonde, in certo modo si aggiunge la vecchia colla nuova, ed è questa vecchia che servirà di base alle elezioni che si possono fare. Credo che con questo schiarimento l'onorevole Marcora vorrà dichiararsi soddisfatto.

MARCORA. Uditi gli schiarimenti della Commissione, e ritenuto che sino a quando non siano convocati i collegi per le elezioni generali le Giunte comunali debbono, a termini dell'articolo 105, intendersi obbligate a tener separate le liste attualmente vigenti, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, ponga ai voti l'articolo 108, di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

Ora prego la Commissione di volere, incominciando dal primo articolo, riferire di mano in mano quelle modificazioni che ella crederà di proporre in seguito agli emendamenti stati votati, senza introdurre nuove massime e per coordinare la numerazione.

COPPINO, *relatore*. Pregherei l'onorevole presidente di voler suggerire il modo da tenere. Dobbiamo leggere articolo per articolo, oppure le sole variazioni?

PRESIDENTE. Leggansi soltanto quelle che è necessario di leggere.

COPPINO, *relatore*. I punti e virgole li scartiamo; per non intrattenere la Camera di queste piccole cose.

PRESIDENTE. Prego di accennare tutte le variazioni di qualche importanza.

COPPINO, *relatore*. Scartando soltanto quello che è relativo all'ortografia.

PRESIDENTE. Sta bene.

COPPINO, *relatore*. All'articolo 2, comma 9, è stato fatto un semplice cambiamento di forma.

Proponiamo che più giù della metà del numero 9, dopo le parole « almeno 10 operai, » là dove si

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

dice « Sono considerati » si vada a capo. È questione di miglior compilazione. « Sono considerati impiegati coloro, ecc. »

PRESIDENTE. Non hanno altro su quest'articolo da proporre?

COPPINO, *relatore*. Sì, al paragrafo 11. « I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valor civile, militare e della marina, ed i benemeriti della salute pubblica, ecc. »

Parve alla Commissione, ed è anche qui una questione di parole, che dopo le parole: *di marina*, si dovesse dire: *o come benemeriti*.

PRESIDENTE. C'è altro da osservare sopra questo articolo?

COPPINO, *relatore*. Non c'è altro.

PRESIDENTE. Allora mi permetto di fare due domande alla Commissione relative all'articolo medesimo.

Siccome la numerazione cambia, così ogni qualvolta si voterà un articolo, domanderò, se vada mutato il numero e la dizione. Sta l'articolo precedente?

COPPINO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Poi al numero 5 è detto: « Coloro che sostennero con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio. »

La Commissione crede di mantenere tale compilazione?

COPPINO, *relatore*. La Commissione ha esaminato se convenisse fare un comma solo di questi due commi, ma non venne in questo avviso, e mantenne la primitiva compilazione per questi motivi, che io chiarirò subito. Il paragrafo 1° determina il principio che è base dell'elettorato; il 2° prescrive che sono anche elettori, ecc., quindi è quasi più una proposta transitoria che sostanziale; per la qual cosa abbiamo creduto conveniente di lasciare staccati così come sono questi due paragrafi.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo 14 citato nel comma 10, è sempre il 14?

COPPINO, *relatore*. Allorchè si cambierà la numerazione l'avvertirò. Per ora la numerazione è la stessa.

PRESIDENTE. Allora dovremo tornarci poi sopra?

COPPINO, *relatore*. No, la numerazione per ora è in regola.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che il comma 9 dell'articolo 2 si divida in due parti; una parte deve finire con le parole: *al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai*, l'altra deve cominciare con le parole: *Sono considerati*, ecc.

Metto ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Poi nel comma 11° propone che in luogo di dire: « I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, ed ai benemeriti della salute pubblica, » si dica: « I decorati, ecc., o come benemeriti della salute pubblica. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

COPPINO, *relatore*. All'articolo 3, n° 1, vi è una semplice variazione di forma, che ci pare più chiara e consentanea al principio della legge. Dove dice: « Coloro che pagano un'annua imposta diretta non minore di lire 19 80 » siccome le imposte possono essere qualche volta accumulate si propone di dire con più precisione: « Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore, ecc. »

PRESIDENTE. Non v'ha altra modificazione a questo articolo?

COPPINO, *relatore*. Si deve Cambiare la parola *sovrimposta* in *sovrimposte*, dal singolare al plurale; poi c'è un errore di ortografia, sta scritto *colonia* invece di *colonia*; ma questi sono errori puramente ortografici.

Al paragrafo 3° dunque si dovrà leggere « le sovrimposte provinciali e comunali. » Lo stesso al paragrafo 4°.

Al paragrafo 5° si dice: « Coloro che pagano, ecc. od anche per la loro sola casa. » Crediamo di fare economia di quella parola *loro*.

E non c'è altro.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone le seguenti modificazioni di forma all'articolo 3:

Al primo comma invece di dire: « coloro che pagano un'annua imposta diretta » si dica: « coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di lire 19 80. »

Chi approva questa modificazione è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Al terzo e al quarto comma propone poi invece di dire « sovrimposta provinciale e comunale, » si dica « sovrimposte provinciali e comunali. »

Chi approva questa modificazione, è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Finalmente nel comma quinto dove si dice: « od anche per la loro sola casa di abitazione » propone di dire: « per la sola casa. »

Chi approva questa modificazione, è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

COPPINO, *relatore*. Articolo 4, alla terza linea, si dice: « anteriore di 6 mesi almeno all'epoca stabi-

lita. » La Commissione propone di dire: « al tempo stabilito. »

PRESIDENTE. All'articolo 4 la Commissione propone che invece di dire: « anteriore di 6 mesi almeno all'epoca stabilita, » si dica: « anteriore di 6 mesi almeno al tempo stabilito. »

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Si dice: « all'epoca stabilita dall'articolo 20; » ma non dovrebbe dirsi « dall'articolo 16? »

COPPINO, relatore. Abbiamo discorso di questo, e veramente la Commissione avrebbe inclinato a mettere « dall'articolo 16, » perchè l'articolo 16 ha le date certe, giacchè stabilisce un termine che comincia dal 15 gennaio e finisce coll'ultimo gennaio. Invece lasciando l'articolo 20, veniamo a stabilire il termine dal primo febbraio all'ultimo febbraio. Ci parve che questo fosse qualche cosa di più che un coordinamento e quindi che la Commissione non avesse facoltà di entrare in tale questione per non suscitare delle discussioni; tanto più poi che si sa di che cosa qui si tratta.

Dunque noi trovando indicato l'articolo 20, quantunque potesse esser data più certa quella che è indicata all'articolo 16, perchè comprende appunto il tempo della domanda, pure abbiamo stimato opportuno di non proporre variazione di sorta, perchè non era a temersi alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Dunque rimane l'indicazione all'articolo 20. La Commissione propone allora che all'articolo 4, invece di dire « anteriore di sei mesi almeno all'epoca stabilita, » si dica: « anteriore di sei mesi almeno al tempo stabilito. »

(La Camera approva.)

Al 5 non vi sono variazioni?

COPPINO, relatore. Invece di leggere: « L'imposta » deve leggersi al plurale: « Le imposte di cui al numero 1° dell'articolo 3 si imputano. »

PRESIDENTE. Sta bene.

(La Camera approva.)

COPPINO, relatore. All'articolo 6 occorre dare una soddisfazione ai grammatici. Al penultimo alinea si dice: « pagata dall'enfiteuta o conduttore. » Pare che sia un'alternativa quell' « o conduttore. » Si preferisce dire: « dall'enfiteuta o dal conduttore; » e così pure: « dal padrone diretto o dal locatore. »

PRESIDENTE. All'articolo 6 la Commissione propone che invece di dire: « dall'enfiteuta o conduttore, oppure dal padrone diretto o locatore, » si dica: « dall'enfiteuta o dal conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore. »

(La Camera approva.)

COPPINO, relatore. All'articolo 7 vi è una trasposizione da fare, cioè si deve porre la parola *immediatamente* dopo la parola *godere*.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono opposizioni s'intende approvata.

(È approvata.)

COPPINO, relatore. Non c'è altra variazione fino all'articolo 12; nel quale conviene correggere un errore di ortografia. Al secondo comma si dice: « Parimenti il padre che abbia, ecc., può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, da lui designato, ecc. » Quel « da lui designato » c'è parso un pleonasma inutile, poichè dal momento che c'è la delegazione c'è la persona a cui si delega. Quindi proponiamo la soppressione delle parole, « da lui designato. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che nell'articolo 12, dove si dice: « il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, da lui designato; » si sopprimano le parole « da lui designato. »

(La Camera approva.)

COPPINO, relatore. Si va ora all'articolo 14, ove proponiamo la sostituzione di un *o* ad un *e*; invece di dire, « all'esercito e all'armata, » si dica, « all'esercito od all'armata. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che all'articolo 14, invece di dire, « all'esercito e all'armata nazionale, » si dica, « all'esercito od all'armata nazionale. »

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

COPPINO, relatore. Dall'articolo 14 si va all'articolo 22.

L'articolo 22 resta tale e quale, ma proponiamo che, come secondo capoverso al medesimo, si trasporti qui l'articolo 42 *bis*, che comincia: « Nella formazione delle liste, ecc. »

PRESIDENTE. La Camera ha votati già i due articoli, il 22 ed il 42 *bis*. L'articolo 22 è del tenore seguente:

« Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'articolo 17. »

L'articolo 42 *bis* poi è in questi termini:

« Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14. »

Ora la Commissione propone che degli articoli 22 e 42 *bis*, mantenuti tali e quali, si faccia un articolo solo col numero 22.

Chi approva questa proposta è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 22 così concepito.

« Le liste devono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e la paternità di tutti gli elettori del comune colle indicazioni di cui all'articolo 17.

« Nella formazione delle liste sarà compilato con le stesse norme e guarentigie ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14. »

(È approvato.)

COPPINO, relatore. Gli articoli che seguono non richiedono alcuna variazione sino all'articolo 33. A questo articolo 33 proponiamo solo un'aggiunta che è spiegata dall'articolo 22. Dopo le parole « spirato il termine di cui al precedente articolo 31 e non più tardi del 15 aprile, un esemplare delle liste elettorali, » ecc., proponiamo d'aggiungere: « e dell'elenco di cui all'articolo 22. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che dopo le parole: « un esemplare delle liste elettorali, » si aggiungano le parole: « e dell'elenco di cui all'articolo 22. »

Chi approva questa proposta, è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

COPPINO, relatore. Siamo all'articolo 36. Qui, per gli emendamenti introdotti, è sfuggita una discrepanza che noi proponiamo di far scomparire.

Al secondo comma, dopo le parole: « non possono farsi alle liste altre variazioni all'infuori di quelle che sono conseguenza della morte d'elettori » proponiamo che si dica: « comprovata da documenti autentici. »

È questione di forma. E poi, siccome si ripete questa stessa sconcordanza dove si dice: « della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici e risultino » ecc., si deve dire « che risultino. »

PRESIDENTE. La Commissione propone all'articolo 36 due variazioni: la prima consiste nell'aggiunta alle parole: « della morte di elettori, » le parole: « comprovata da documenti autentici. » L'altra variazione consiste nel sostituire le parole: « che risultino » invece delle parole: « e risultino » dopo le parole: « ovvero della perdita da essi incorsa dei diritti civili e politici. »

Chi approva queste variazioni, è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

COPPINO, relatore. Ora si va all'articolo 39; al 3° comma proponiamo un'aggiunta. Dove si dice: « Tutti i termini sono ridotti alla metà, » si dica: « Tutti i termini del procedimento, ecc. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che all'articolo 39, 3° comma, invece di dirsi: « Tutti i ter-

mini sono ridotti alla metà, » si dica: « Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. »

Pongo ai voti questa modificazione.

(È approvata.)

COPPINO, relatore. L'articolo 42 bis naturalmente è soppresso.

PRESIDENTE. L'articolo 42 bis fu già portato e votato come secondo capoverso dell'articolo 42.

COPPINO, relatore. All'articolo 44 bisogna cambiare alcuni numeri che le votazioni della Camera hanno reso necessari, e sono i seguenti:

« Avellino eleggerà 6 deputati, invece di 8; Brescia 8, invece di 9; Caserta 15, invece di 14; Foggia 7, invece di 6; Girgenti 5, invece di 6; Mantova 6, invece di 5; Siracusa 7, invece di 6. »

PRESIDENTE. La Commissione, in seguito alle modificazioni fatte all'articolo 45, propone alcune modificazioni necessarie all'articolo 44, e sono che, dovendo rimanere identica alla attuale la circoscrizione elettorale, si dica:

« La provincia di Avellino elegge 6 deputati invece di 8; la provincia di Brescia, 8 deputati invece di 9; quella di Caserta, 15 invece di 14; quella di Foggia, 7 invece di 6; quella di Girgenti, 5 invece di 6; quella di Mantova, 6 invece di 5; quella di Siracusa, 7 invece di 6. »

Metto ai voti queste modificazioni.

(Sono approvate.)

COPPINO, relatore. All'articolo 45 abbiamo fatta quest'aggiunta, che è poi una dichiarazione delle cose che ieri furono dette.

Proponiamo di togliere le parole: « attualmente in vigore » e che si dica invece: « L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima » che è la restituzione dell'antica compilazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che all'articolo 45, invece di dire: « delle circoscrizioni attualmente in vigore » si dica: « secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima. » E la tabella, aggiungo io, fu già distribuita stamani a tutti i deputati colle circoscrizioni attuali; in essa sono state tolte soltanto le sezioni, lasciando i comuni, che compongono i collegi.

Può essere incorsa qualche omissione, qualche duplicazione, per la fretta nello stampare; ma siccome è una questione di fatto, così prima di essere ristampata detta tabella sarà corretta con tutte le cautele che sono necessarie per questo scopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

CAVALLETTO. Io raccomando che non si alterino i nomi dei comuni: è una cosa strana, per esempio, prendere questa tabella e leggerci a pagina 47:

« Padova 2°; Simena, Campo San Martino, Curtarolo, Campo di Arago... »

Che *Campo di Arago!* deve dire: Campodarsego (Rumori)

PRESIDENTE. È un errore di stampa.

CAVALLETTO. Sono alterati tutti i nomi dei comuni. (Rumori)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Onorevole Cavalletto, io ho prevenuto il suo desiderio, perchè stamane ho notato anch'io molti di questi errori; ma ripeto che saranno corretti diligentemente.

Dunque pongo ai voti l'articolo 45 nella nuova compilazione proposta dalla Commissione e che è la seguente:

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima. »

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi. (È approvato.)

COPPINO, *relatore*. All'articolo 46, al penultimo comma si dice: « delle singole provincie e collegi, » noi proponiamo di sopprimere la parola: « *single* » e vi aggiungiamo la parola: « *dei* collegi. »

PRESIDENTE. La Commissione propone che si sopprima la parola: « *single*, » e dove dice: « e collegi » si dica: « e dei collegi. »

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

(Conversazioni.)

Prego di far silenzio.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COPPINO, *relatore*. All'articolo 47, al secondo capoverso, proponiamo questa variante. Dove si dice: « si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni limitrofi, o di frazioni di comuni, » proponiamo che si dica: « si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Volete dividere i comuni in frazioni?

COPPINO, *relatore*. Questo c'è già nella legge, ed è già stato votato.

PRESIDENTE. Non è che una questione di forma per rendere più chiara la cosa: è una trasposizione di parole.

COPPINO, *relatore*. Precisamente. Poi al terzo capoverso proponiamo di aggiungere il capoverso secondo dell'articolo 50, che resta là soppresso e si esprime così:

« La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale. »

Punto e a capo; poi:

« La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni... » (il pensiero è lo stesso) «... e la designazione del capoluogo della sezione, dove devono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale. »

PRESIDENTE. Poi?

COPPINO, *relatore*. Poi seguita com'è.

PRESIDENTE. Sta bene: la Commissione dunque propone che del secondo capoverso dell'articolo 50...

COPPINO, *relatore*. 47; siamo al 47.

PRESIDENTE. Dio buono! mi lasci continuare.

La Commissione propone che del secondo capoverso dell'articolo 50 e del terzo capoverso dell'articolo 47 si faccia un capoverso solo all'articolo 47, così formulato:

« La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

« La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni, o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove devono riunirsi gli elettori, è fatta con decreto reale. »

Chi approva questa variazione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

COPPINO, *relatore*. All'articolo 50 si sopprime quello che abbiamo trasportato in questo articolo 47.

PRESIDENTE. È naturale: è già votato.

COPPINO, *relatore*. Si può passare all'articolo 57.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Coppino; mi pare che all'articolo 54 vada cancellata una parte la quale non sta più coordinata con ciò che abbiamo votato ieri.

All'articolo 54 è detto:

« Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione. Nell'altro siede l'ufficio elettorale coi rappresentanti dei candidati, che gli sono aggiunti a termini del successivo articolo 62. »

Ma siccome l'articolo 62 è stato soppresso e con esso i rappresentanti dei candidati, bisogna cancellare anche questa parte. Va bene, onorevole relatore?

COPPINO, *relatore*. Ha ragione, è chiaro.

PRESIDENTE. Bisogna però che la Camera voti questa soppressione; quindi rileggo le parole da cancellarsi « coi rappresentanti dei candidati che gli sono aggiunti a termini del successivo articolo 62. »

(La soppressione è approvata.)

COPPINO, *relatore*. Si va ora all'articolo 57, capoverso secondo. È una pura modificazione di forma. Si dice: « le liste, » invece si dovrebbe dire:

« Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono, ecc. »

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che al 2° capoverso dell'articolo 57, dove si dice: « Le liste degli elettori devono, ecc. » si dica: « Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere, ecc. »

Allora però mi pare che bisogna pur dire invece di « affisse e consultate » « affissi e consultati. »

COPPINO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa variante. (È approvata.)

COPPINO, *relatore*. Nell'articolo 58, ultimo capoverso è detto: « quest'articolo, in uno agli articoli 66, 67, 68, 70, 71, non che agli articoli dall'88 al 99 del titolo V. » Ora a queste parole « da 88 a 99 del titolo V, » bisogna sostituire le altre « dall'86 al 98. »

PRESIDENTE. Ma mi permetta, quando saremo all'articolo 61 la numerazione va mutata.

COPPINO, *relatore*. Si tiene appunto conto di ciò.

PRESIDENTE. Non è più il 66; sarà il 65 od il 67.

COPPINO, *relatore*. No, è lo stesso.

PRESIDENTE. Non può essere lo stesso.

Una voce. Il 66 diventa il 65.

COPPINO, *relatore*. Sì, invece del 66, si dica 65; invece del 67, 66; invece del 68, 67, ed invece del 70, 69 e 71 dicasi 70.

PRESIDENTE. Bisogna dunque dire: « Quest'articolo in uno agli articoli 65, 66, 67, 69 e 70, e gli articoli dall'86 al 98. »

Dunque, coerentemente alla numerazione che acquistano gli articoli, la Commissione propone che l'ultimo comma di quest'articolo 58 sia così formulato:

« Quest'articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 68, 70, e gli articoli dall'86 al 98 del titolo V debbono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni. »

Metto ai voti queste modificazioni all'articolo 58. (Sono approvate.)

Ora vengono i cambiamenti di numerazione.

L'articolo 63 diventa 62, il 64 diventa 63, il 65 diventa 64, il 66 diventa 65, il 67 diventa 66, il 68 diventa 67. (*Conversazioni*)

Facciano silenzio, li prego. Sono cose materialissime queste, ma ci vuole un po' di calma per non isbagliarsi.

COPPINO, *relatore*. Permetta, onorevole presidente, bisogna tornare all'articolo 47.

PRESIDENTE. Va bene.

COPPINO, *relatore*. Siccome noi abbiamo fatto, e la Camera ha votato un articolo che ne abbracciava due, così ci manca l'articolo 48.

Quando la Commissione deliberò questo, aveva

inteso di fare due articoli dell'articolo 47. Il primo abbracciava i due capoversi i quali si sono letti ora, e gli altri due capoversi formavano il 48.

PRESIDENTE. Dobbiamo dunque separare il 47.

COPPINO, *relatore*. Bisogna farne due.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone che l'articolo 47 quale fu votato si divida in due. Uno, che rimarrà il 47, è del tenore seguente:

« Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per comune in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori iscritti.

« Quando gli elettori iscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi. »

Chi approva questa divisione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora viene l'articolo 48:

« La ripartizione del comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

« La costituzione delle sezioni comprendenti più comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione dove debbono riunirsi gli elettori è fatta con decreto reale.

« Tuttavia, quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50. »

Andiamo avanti.

L'articolo 63 diventa 62; il 64, 63; il 65, 64, ed il 66, 65.

Faccio qui notare che all'articolo 66, che diventa 65, è detto « all'articolo 101. » Domando perciò se l'articolo 101 antico mantiene la sua numerazione.

COPPINO, *relatore*. Il 101 antico diventa 102 della nuova numerazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per i numeri si è sempre ammesso che si possono correggere dopo.

PRESIDENTE. Va bene; ma poichè ora siamo a questo articolo, è meglio correggerlo in seduta pubblica.

Dunque 102; va bene?

COPPINO, *relatore*. Va benissimo.

PRESIDENTE. C'è altro?

COPPINO, *relatore*. Non abbiamo osservazioni che numeriche.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque il 67 diventa 66; il 68 diventa 67; il 69 diventa 68; il 70 diventa 69.

VILLA. (*Della Commissione*) Bisogna correggere i numeri a cui si riferisce l'articolo. Bisogna cioè

correggere le due cifre che si trovano al capoverso 1° e 2°.

PRESIDENTE. Perfettamente. Dunque l'articolo 70 che diventa 69, dove dice: di cui all'articolo 66 bisogna dire 65; e dove dice di cui all'articolo 64 deve dire 63. Va bene? (*Sì! sì!*)

Chi approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

L'articolo 71 diventa 70; il 72 diventa 71; e poi bisogna cambiare nell'ultimo capoverso dove dice articolo 67, scrivere articolo 66.

Chi approva questo cambiamento è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Poi l'articolo 73 diventa 72.

VILLA. (*Della Commissione*) Nella citazione l'articolo 71 diventa 70.

PRESIDENTE. La Commissione ha altro da osservare?

COPPINO, relatore. No.

PRESIDENTE. Allora mi permetta di fare io un'osservazione. Siccome qui si comincia a parlare dei collegi, e s'intende collegi elettorali, e poi negli articoli successivi si parla di collegi di presidenti, così mi pare che sarebbe opportuno qui dire: il collegio elettorale.

COPPINO, relatore. Abbiamo cambiato.

PRESIDENTE. Hanno cambiato dove si parla del collegio dei presidenti?

VILLA. (*Della Commissione*) Precisamente.

PRESIDENTE. Non sapendo questo, doveva fare l'osservazione che ho fatta, perchè non si facesse confusione tra collegio e collegio.

Intanto pongo ai voti il cambiamento della numerazione dell'articolo 73 che diventa 72 e quello della citazione che invece dell'articolo 71 diventa articolo 70.

(È approvato.)

L'articolo 74 diventa 73.

La Commissione ha nulla da osservare?

COPPINO, relatore. Anche qui nella citazione l'articolo 71 diviene l'articolo 70.

Poi appunto per quell'osservazione che ha anche fatto l'onorevole presidente, ci pareva che qui i due collegi, uno elettorale e l'altro dei presidenti, non fossero la cosa più chiara, ed abbiamo preso una parola da surrogare. Abbiamo detto: « ufficio dei presidenti. » Quindi nel 2° capoverso dell'articolo 73: « il segretario della prima sezione diventa segretario del collegio dei presidenti, » proponiamo di dire: « dell'ufficio dei presidenti. »

PRESIDENTE. Scusi se faccio un'obiezione: più tardi poi si parla sempre dell'ufficio della prima sezione.

COPPINO, relatore. E allora diciamo « seggio o adunanza dei presidenti. »

PRESIDENTE. « Adunanza dei presidenti » mi pare che sia meglio tanto più che sopra si dice già « intervenuti all'adunanza. »

COPPINO, relatore. Sta bene. « Il segretario della prima sezione diventa segretario dell'adunanza dei presidenti. »

PRESIDENTE. Dunque all'articolo 74, che diventa 73, la Commissione propone che si sostituisca l'articolo 70 all'articolo 71. Poi, che invece di dire: « del collegio dei presidenti » si dica: « dell'adunanza dei presidenti. »

(La Camera approva.)

Poi l'articolo 75 diventa 74.

COPPINO, relatore. Con la stessa correzione della parola « del collegio » in quella « dell'adunanza. » Quindi alla quinta linea, dove è detto: « del numero totale degli elettori iscritti » aggiungasi « nella lista. » Ed il motivo è per tenere la lista distinta da quell'elenco che abbiamo già intercalato in tre o quattro articoli precedenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque la Commissione propone: primo, che si dica « in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti » invece che « del collegio. » Poi là dove è detto: « maggiore del quarto del numero totale degli elettori iscritti » si dica: « del numero totale degli elettori iscritti nella lista. »

(La Camera approva.)

Il 76 diventa 75.

COPPINO, relatore. E si scstituisce anche qui alle parole: « del collegio dei presidenti, » « dell'adunanza dei presidenti. »

PRESIDENTE. Questo è già dalla Camera approvato.

COPPINO, relatore. Il 77 diventa 76, e non c'è altro.

PRESIDENTE. E il 78 diventa 77, il 79 diventa 78 e l'80 diventa 79.

COPPINO, relatore. E siccome anche qui ritroviamo « del collegio dei presidenti » si surroga « dell'adunanza dei presidenti. »

E poi siccome l'articolo 74 è diventato articolo 73, così in quest'articolo 79 (prima 80), invece di dire: « a senso del precedente articolo 74 » bisogna dire: « a senso del precedente articolo 73. »

PRESIDENTE. Sta bene.

COPPINO, relatore. Onorevole presidente, quella sostituzione della parola « adunanza, » invece di « collegio, » si ripete qui in altro senso, e si può dire: « L'adunanza dei presidenti a senso del precedente articolo 73 stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi, e lo indirizza, ecc. »

PRESIDENTE. Dunque si dirà: « L'adunanza dei presidenti a senso del precedente articolo 73 stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi, e lo indirizza al ministro dell'interno entro giorni tre dalla sua data. »

Chi approva questa variazione all'articolo 79, già 80, è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Poi l'articolo 81 diventa 80.

VILLA. (Della Commissione) Ci è pure l'ultimo capoverso dell'articolo 79 che va corretto.

PRESIDENTE. È vero. L'ultimo capoverso dell'articolo 80 che ora è diventato 79, dice: « Questo esemplare dev'essere certificato conforme all'originale dai membri del collegio dei presidenti. »

Ora bisognerà dire: « dall'adunanza dei presidenti. »

Chi approva questa variazione sorga.

(È approvata.)

All'articolo 81, che diventa 80 non ci è nulla da modificare?

COPPINO, relatore. Nulla.

PRESIDENTE. Ed all'articolo 82, che diventa 81?

COPPINO, relatore. Neppure.

PRESIDENTE. All'articolo 83, che diventa 82, vi è nulla di variato?

COPPINO, relatore. Nulla.

PRESIDENTE. L'articolo 84 diventa 83, l'articolo 85 diventa 84, l'articolo 86 diventa 85, l'articolo 87 diventa 86. Ci sono variazioni in questi articoli?

COPPINO, relatore. Nessuna.

PRESIDENTE. L'articolo 88 bis diventa 87, l'articolo 89 diventa 88, l'articolo 90 diventa 89. Ci sono variazioni in questi articoli?

COPPINO, relatore. Non ce ne sono.

PRESIDENTE. L'articolo 91 diventa 90. C'è variazione in questo articolo?

COPPINO, relatore. Non ce ne sono.

PRESIDENTE. L'articolo 92 diventa 91.

COPPINO, relatore. Senza variazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 93 diventa 92.

COPPINO, relatore. Senza variazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 94 diventa 93, l'articolo 95 diventa 94 e l'articolo 96 diventa 95. Ci sono osservazioni da fare?

COPPINO, relatore. Nessuna.

PRESIDENTE. L'articolo 97 diventa 96.

COPPINO, relatore. Senza variazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 98 diventa 97. Ci sono variazioni in quest'articolo?

COPPINO, relatore. Riguardo a quest'articolo la Commissione ha bisogno di consultare il Codice pe-

nale per quanto concerne gli articoli citati nell'ultimo capoverso. Intanto si può andare innanzi se l'onorevole presidente così crede.

PRESIDENTE. Allora sospendiamo la votazione dell'articolo 98 che diventa 97, e andiamo avanti.

L'articolo 99 diventa 98 e l'articolo 100 diventa 99.

COPPINO, relatore. Senza variazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 100 bis diventa 100.

COPPINO, relatore. Qui occorre una variazione.

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di mandarmela?

COPPINO, relatore. Nel primo capoverso alle parole: « ne presenteranno domanda alla Giunta comunale, » si propone d'aggiungere le parole: « nei termini indicati nel titolo II della presente legge. »

È un chiarimento.

PRESIDENTE. La Commissione propone che all'articolo 100 bis, che nella nuova numerazione prende il numero 100, là dove dice: « ne presenteranno domanda alla Giunta comunale, » si aggiunga: « nei termini indicati nel titolo II della presente legge. »

COPPINO, relatore. Sta benissimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa aggiunta dichiaratoria.

(È approvata.)

Poi il 100 ter diventa 101.

COPPINO, relatore. E non c'è variazione.

PRESIDENTE. Il 101 diventa 102.

COPPINO, relatore. Senza variazione.

PRESIDENTE. Il 102 diventa 103.

COPPINO, relatore. Così come è scritto.

PRESIDENTE. Il 103 diventa 104; il 104 diventa 105; il 105 diventa 106.

Non c'è nessuna variazione?

COPPINO, relatore. No.

PRESIDENTE. Il 106 diventa 107.

COPPINO, relatore. Senza variazione.

PRESIDENTE. In questo articolo è citato l'articolo 47. Questo articolo 47 rimane sempre articolo 47? Prego di riflettere a ciò per un momento.

COPPINO, relatore. Sì.

PRESIDENTE. No, perchè lo abbiamo spezzato in due: l'uno 47 e l'altro 48. Guardino perchè credo sia il caso che si debbano citare tutti e due, e dire: 47 e 48, imperocchè anche lì dalla Commissione si vede che si parla dell'ultimo alinea dell'articolo 48. Sta bene?

COPPINO, relatore. Sì, sì!

PRESIDENTE. Allora se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Finalmente l'articolo 108 è quello che fu votato già col numero 108.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

Ora prego la Commissione di voler riferire su quell'articolo rimasto in sospenso.

VILLA. (*Della Commissione*) Nell'articolo 98 ora diventato 97, si stabiliva che ai testimoni delle inchieste parlamentari fossero applicabili le disposizioni del Codice penale, comprese negli articoli 368, 369, e 370.

Ora la Commissione, considerando che in quegli articoli la pena da infliggersi ai falsi testimoni è ragguagliata alla gravità delle conseguenze, che possono derivare dalle false deposizioni; e come il Codice penale distingue i reati in crimini, reati correzionali e reati di polizia, così si stabilisce la pena dei testimoni a seconda dei casi in cui essi sono chiamati a deporre o si tratti cioè di crimine, di contravvenzione o di reati correzionali.

Siccome noi oggi abbiamo in vista di punire soltanto i testimoni falsi che depongono nelle inchieste ordinate dalla Camera, le quali non accennano e non possono accennare ancora ad alcun reato, non possono ancora distinguere il reato, quando pur ci fosse, in crimine, in reato correzionale e in reato di polizia, così la Commissione ha creduto di proporre una penalità, la quale fosse più tassativa, più determinata e la desunse dal Codice penale medesimo. Credette cioè di applicare ai testimoni falsi delle inchieste ordinate dalla Camera, la pena stabilita dal capoverso 5 dell'articolo 365, cioè la pena che è stabilita dal Codice penale per i falsi testimoni in materia civile, pena che è abbastanza efficace, per impedire che il malo esempio si traduca in pessime conseguenze.

Il corrispondente articolo del Codice toscano, che conviene, nella diversità delle legislazioni che ancora reggono l'Italia, anche accennare, è quello che si trova stabilito agli articoli 271 e 272. Quindi la proposta della Commissione sarebbe formulata in questi termini:

« Ai termini delle richieste ordinate dalla Camera sono applicabili le pene stabilite dal capoverso quinto dell'articolo 365 del Codice penale italiano, ed ai corrispondenti articoli 271 e 272 del Codice penale toscano. »

PRESIDENTE. Me lo mandi scritto. (*L'onorevole Villa trasmette la nuova proposta della Commissione*)

La Commissione dunque propone che all'articolo 98, divenuto 97, che fu tenuto in sospenso, là dove è detto: « ai testimoni delle richieste ordinate dalla Camera sono applicabili gli articoli 368, 369 e 370 del Codice penale » si dica: « sono applicabili le pene stabilite dal comma quinto dell'articolo 365 del Codice penale italiano e dagli articoli 271 e 272 del Codice penale toscano. »

Il Governo accetta questa dizione?

MANCINI, *ministro degli affari esteri*. Questa disposizione dell'articolo 98 è tratta da un disegno di legge... (*Conversazioni e rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI... che era stato in altro tempo presentato alla Camera collo scopo di munire le inchieste parlamentari della necessaria sanzione per obbligare anzitutto i cittadini a presentarsi alle Commissioni parlamentari, e in secondo luogo a dire la verità sotto la minaccia di una pena.

Ora è indubitato che quando il testimone ha deposto avanti alla Commissione d'inchiesta parlamentare, il reato di falsa testimonianza è consumato; ed è ben naturale che esso sia portato innanzi ai tribunali di repressione, competenti per riconoscere se il reato esiste, e per applicare quelle pene che noi ora scriveremo nell'articolo 98. Il solo dubbio elevato dall'onorevole membro della Commissione, che ha parlato in nome della medesima, deriva da ciò che la pena pei testimoni che abbiano detto il falso in una inchiesta ordinata dalla Camera sia quella stessa preveduta negli articoli 368, 369 e 370 del Codice penale. Ma, siccome in questi articoli la pena della falsa testimonianza è corrispondente alla materia su cui la falsa testimonianza cade, imperocchè maggiore è il danno che ne deriva se falsamente si apponga a taluno un fatto meritevole di pena criminale, o viceversa ne sia scagionato chi veramente ne è colpevole, o falsamente si apponga un fatto meritevole di pena correzionale o di polizia, a me pare che la disposizione proposta non manchi di convenienza e di opportunità, dappoichè nelle inchieste parlamentari può accadere che il testimone falsamente deponga di fatti i quali sarebbero suscettivi, se fossero veri, di assoggettare l'individuo, a carico del quale sono dichiarati, ad una pena criminale, o correzionale, o di polizia.

Resta dunque una sola lacuna: potrebbe esserci falsa dichiarazione in una materia che non fosse suscettiva dell'applicabilità di una pena nè criminale, nè correzionale, nè di polizia. Riconosco che forse per questa materia sola potrebbe essere aggiunta come applicabile la disposizione del n° 5 dell'articolo 365, come propone la Commissione, cioè la pena della falsa testimonianza in materia civile. Per verità la materia non è identica, ma poichè si è fuori della materia penale, non manca una certa analogia. A me però sembra che se dovesse applicarsi sempre questa pena, talvolta potrebbe essere troppo lieve, e talvolta troppo severa.

Addurrò un esempio. Laddove sopprimansi tutti gli articoli indicati nel progetto, una falsa testimonianza che attribuisca ad un individuo di aver commesso un reato punibile con pena di polizia, per

esempio, di aver dato una ceffata ad un elettore, non sarà punito col carcere di mesi sei, ma secondo il n° 5 dell'articolo 365, che propone la Commissione, con pena gravissima della reclusione.

Quindi io sottopongo alla Camera due osservazioni. La prima è di vedere se questa sia materia di coordinamento, o se non si rientri veramente nella discussione di un articolo che è stato approvato.

Non intendo con ciò di sollevare una vera obiezione; ma apparterrà al nostro egregio presidente ed alla Camera di esaminare se non si ritorni nella discussione del merito dell'articolo.

Se non vi è quest'ostacolo, allora io proporrei che, secondo le diverse materie, si mantenessero gli articoli indicati nell'articolo 98 per tutt'i casi in cui la falsa testimonianza consista nell'apporre a taluno un reato punibile con pene criminali, correzionali o di polizia; e che in ogni altra materia si applichi la pena del n° 5 dell'articolo 365, come ha proposto la Commissione. Così non si farebbe che aggiungere un altro articolo agli articoli indicati nel progetto di legge. Converrebbe dire: Se la testimonianza non riguardi fatti punibili, si applica la pena del n° 5 dell'articolo 365 del Codice penale.

PRESIDENTE. Ma a me pare, poichè l'onorevole ministro degli affari esteri ha fatto questa avvertenza, che vi sia una divergenza fra ciò che la Camera ha votato, e ciò che oggi propone la Commissione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Ma io mi riferisco a ciò che ha detto l'onorevole ministro degli affari esteri; poichè debbono ben comprendere che io non sono giudice molto competente in questa questione, e che mi debbo rimettere a ciò che dicono gli altri. Si tratterebbe quindi di introdurre una variante a quello che la Camera ha già votato, quindi mi pare che ciò non si attenga al coordinamento del quale oggi ci occupiamo.

VILLA. (Della Commissione) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

VILLA. (Della Commissione) La Commissione ha dovuto fermare la sua attenzione sopra questo capoverso per due ragioni; prima di tutto perchè in esso non si faceva menzione del Codice toscano; ora come ognuno sa il Codice penale italiano non è applicabile in Toscana, e quindi ci sarebbe tutta la Toscana che andrebbe immune da ogni sanzione penale relativa alle false testimonianze che avvenissero in quelle località. Perciò è stato necessario per questa ragione di vedere qual pena si dovesse applicare secondo il Codice penale toscano. Nel fare questa ricerca abbiamo avvertito che la falsa testi-

monianza nelle inchieste ordinate dalla Camera non era punibile se non in quanto la falsa testimonianza concernesse qualcuno dei fatti che costituissero crimini, o reati correzionali, o reati di polizia. Ma mio Dio! Noi dicevamo che le inchieste della Camera sono ordinate per accertare qualche volta soltanto se le formalità dall'ufficio siano state rigorosamente osservate; anzi è questo il principale compito delle inchieste; ebbene, ora supponete che i testimoni che voi interrogate vi mentiscano il vero, siano spregiuri, non vengano a dirvi le nullità occorse nelle operazioni elettorali, che è il compito essenziale che voi vi prefiggete, in questo caso il testimone falso non lo potete punire perchè non vi è pena per lui, perchè egli non è più testimone falso in una materia criminale, nè in materia correzionale, nè in materia di polizia.

Adunque vi è bisogno di prescrivere una pena per il falso testimone ogni qualvolta accenna a fatti che non costituiscono un reato, e noi ammettiamo coll'onorevole ministro che possa anche avvenire questo caso che il falso testimone deponga in materia criminale, o correzionale, o di polizia rispondendo alle interrogazioni del commissario, benchè sia una cosa un po' remota, e poco supponibile: ad ogni modo noi ammettiamo per amore di concordia che ciò possa avvenire, quindi non dissentiamo dall'accettare la formola da lui proposta la quale formola viene precisamente a provvedere alle cose notate dalla Commissione, cioè al difetto di penalità per il testimone che deponeva non in fatti che accennassero a crimini o a reati correzionali.

Quindi a nome della Commissione dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole ministro, per il quale è ben chiarito che, ove non avvenga che il testimone deponga in materia di crimine e di reati correzionali o di polizia, il testimone è tuttavia punito per falsa testimonianza avvenuta intorno ai fatti che la Camera aveva in animo di accertare, e per i quali appunto era stata ordinata l'inchiesta. Quindi la Commissione non ha nessuna difficoltà, lo ripeto, di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dunque dire...

MINISTRO DEGLI ESTERI. Permetta, onorevole presidente. Nell'articolo 365 vi ha il numero 5°, come nell'articolo 370 vi ha il numero 4°, che si riferiscono a false testimonianze in materia civile. Gioverebbe dunque che si scrivesse l'articolo 365 che riguarda le false testimonianze in generale, l'articolo 369 che riguarda l'occultazione della verità, e il 370 che contempla il rifiuto di deporre; e sebbene le penalità siano proporzionate alle materie su cui cadono

le false testimonianze, verrebbe tuttavia disposto che quante volte non si tratta di materia punibile con quelle penalità, si applicano le pene della falsa testimonianza in materia civile.

Voci. Bisogna dirlo.

MINISTRO DEGLI ESTERI. Quanto poi all'applicazione del Codice penale italiano in Toscana, non vi è difficoltà; la Commissione sa che quante volte ci sono leggi speciali, queste leggi speciali determinano la pena applicabile in tutto il territorio del regno. Ad esempio se consultiamo la legge di pubblica sicurezza, vediamo in essa stabilito che certe pene del Codice penale ordinario sono applicabili da per tutto, per conseguenza anche in Toscana, benchè ivi sia in vigore il Codice penale toscano. Questa adunque non sarebbe una obiezione. Resta a vedere se la Commissione ritiene bastevole, con queste dichiarazioni, l'aggiunzione dell'articolo 365. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. Ma che voti! (*Si ride*) Dunque l'onorevole ministro guardasigilli propone che dove si dice: « Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili gli articoli 368, 369, 370, » si dica invece: « gli articoli 365, 369 e 370 del Codice penale. »

Non c'è da maravigliare che sorga oggi questa divergenza; perchè se la Camera si ricorda furono qui mutati questi numeri all'improvviso, essendosi detto che era un errore di stampa e improvvisamente furono dati questi, forse con troppa precipitazione.

La Commissione coll'onorevole ministro degli affari esteri cadono ora d'accordo in questo, che dove è detto: « sono applicabili gli articoli 368, 369 e 370 del Codice penale, » si dica: « sono applicabili gli articoli 365, 368, 369 e 370 del Codice penale italiano. Non cadendo la falsa testimonianza su materia punibile, si applicheranno le pene contro i falsi testimoni in materia civile. »

Pongo ai voti questa modificazione concordata fra l'onorevole ministro e la Commissione.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 97 con questa modificazione.

(È approvato.)

Ora io prego la Camera di voler guardare ancora alcune piccole cose di dizione e niente altro; e speriamo che siano le ultime.

All'articolo 48, là dove è detto: « tuttavia, quando la lontananza dal capoluogo della sezione, » mi pare sia inutile quel *tuttavia*, si dovrebbe dire: « Quando la lontananza dal capoluogo della sezione. »

Chi approva questa dizione è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

All'articolo 95 dove è detto: « Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il suo suffragio in una sezione elettorale, ovvero dà il voto in più sezioni, » si dica « si presenta a dare il voto » e poi in fine si dica « ovvero chi dà il voto in più sezioni. »

Chi approva questa dizione è pregato di alzarsi. (È approvata.)

Finalmente all'articolo 107 avverto che è occorso un errore di stampa. Si diceva:

« Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione non si trovi iscritto un numero di...; si deve dire invece: « Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata questa legge non sarà cagione di nullità il fatto che in una sezione si trovi iscritto un numero di elettori maggiore o minore di quello richiesto dagli articoli 47 e 48, ecc. »

L'articolo 107 antico fu ritirato dalla Commissione e l'articolo 108 fu già approvato.

LA PORTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA. La Camera ha deliberato di separare il titolo terzo dagli altri titoli di questa legge che già sono stati approvati. Prima di venire alla votazione a scrutinio segreto sugli altri titoli della legge approvati, mi permetta la Camera che io chieda conto del destino assegnato al titolo terzo riguardante lo scrutinio di lista, e che domandi quale è l'intendimento della Commissione e del Governo intorno a questo titolo terzo, cioè intorno allo scrutinio di lista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (*Segni d'attenzione*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. All'interrogazione dell'onorevole deputato La Porta io ho già fatte replicate risposte nelle sedute precedenti. Io intendo che, votata questa legge, debba essere allestito il disegno riguardante lo scrutinio di lista, e debba essere messo in discussione. Questa è la deliberazione del Ministero, e su questa deliberazione io insisto.

Una voce. Quando?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Eh! immediatamente.

LA PORTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Io desidero sapere chi debba compilare questo disegno di legge. Il titolo terzo fa parte del disegno di legge ora votato. Orbene, dovrà presentarlo la Commissione, come continuazione della ri-

orma elettorale, od il Ministero come una legge distinta?

Una voce. Ma è già presentata!

CORRENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

CORRENTI. (*Presidente della Commissione*) Il voto dato sull'articolo 45 significava che si stralciasse tutta la parte che riguardava lo scrutinio di lista. Questo stralcio è stato eseguito dalla Commissione che è pronta a presentarlo. Naturalmente questo stralcio costituisce una seconda legge, la legge cioè sullo scrutinio di lista. Noi crediamo veramente che il Ministero dovesse presentare una legge nuova; ma infine noi per essere pronti ai desiderii della Camera, presentiamo quella parte della legge che riguarda lo scrutinio di lista. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Commissione della presentazione del disegno di legge intorno allo scrutinio di lista, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dirò solamente che non solo io accetto la proposta presentata dalla Commissione, ma il Ministero ha sempre avuta questa opinione, che non occorresse una nuova presentazione di un disegno di legge, che questo si intendesse già presentato, e che la stessa Commissione dovesse fare lo stralcio e presentare alla discussione della Camera gli articoli relativi a questa parte del primitivo disegno di legge.

Questa è la nostra opinione. Noi l'abbiamo manifestata alla Commissione, e vedo con piacere che siamo con essa perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare.

LA PORTA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ed in conseguenza, poichè non si tratta che di un disegno di legge già presentato alla Camera, domando che sia messo all'ordine del giorno per la discussione della Camera.

Voci al centro e a destra. Dopo i bilanci.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole La Porta, la Commissione ha presentato qui una nuova dizione degli articoli, la quale dovrà essere stampata; dopo di che ella farà la mozione perchè sia messa all'ordine del giorno.

**VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DELLA LEGGE:
RIFORMA ELETTORALE POLITICA.**

PRESIDENTE. Ora dunque passeremo alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Riforma

della legge elettorale politica. E prego gli onorevoli deputati di voler venire a votare di mano in mano che saranno chiamati, affinchè la votazione possa seguire regolarmente.

ARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

ARISI. Io propongo che si tenga nota dei votanti, e dei non votanti, e che degli uni come degli altri sieno pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale*. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Arisi propone che si tenga conto del nome dei votanti e degli assenti, affinchè possa essere stampato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questo è stato domandato altre volte, e sempre consentito come conforme al regolamento. In conseguenza, prego nuovamente gli onorevoli deputati, in seguito a questa domanda, di venire a votare di mano in mano che saranno chiamati per nome.

Si procede alla chiama.

QUARTIERI, *segretario, fa la chiama.*

Presero parte alla votazione i deputati:

Abignente — Acquaviva — Agostinelli — Albini — Alli-Maccarani — Alvisi — Amadei — Angeloni — Aporti — Arbib — Arisi — Avati.

Baccarini — Baccelli — Bajocco — Balestra — Ballanti — Baratieri — Barazzuoli — Barracco Giovanni — Barracco Luigi — Basetti Atanasio — Basetti Giovanni Lorenzo — Basteris — Berardi Filippo — Berardi Tiberio — Berio — Bernini — Berti Domenico — Berti Ferdinando — Berti Ludovico — Biancheri — Bianchi — Billia — Bizzozzo — Bonacci — Bonghi — Bonoris — Bonvicini — Borgnini — Borromeo — Botta — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Buonavoglia — Buonomo.

Cadenazzi — Cagnola Francesco — Calciati — Campostrini — Cancellieri — Cannella — Canzi — Capilongo — Cappelli — Capponi — Carancini — Carcani — Carcano — Carnazza Amari — Cattani-Cavalcanti — Cavalletto — Cavalotti — Cesia — Cerulli — Cherubini — Chimirri — Ciardi — Cocco-Ortu — Cocconi — Codronchi — Colaianni — Colombini — Comin — Compans — Coppino — Coròova — Correnti — Corsini — Corvetto — Costantini — Crispi — Cucchi Francesco — Curioni — Cutillo.

Damiani — Dari — Davico — De Bassecourt — De Blasio Luigi — De Cristofaro — Del Giudice — Dell'Angelo — Della Croce — Del Zio — Delvecchio — Depretis — De Renzis — De Riseis — De Vitt — Di Balme — Di Belmonte Gioacchino — Di Blasio Scipione — Di Lenna — Diligenti — Dini — Di Pisa — D'Ippolito — Di Rudini — Di

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

San Giuseppe — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Di Sant'Elisabetta — Di Teano — Donati.

Elia — Ercolani — Ercole.

Fabbrici — Fabbricotti — Fabrizj Nicola — Fabrizj Paolo — Faina Eugenio — Falco — Falconi — Faldella — Fara — Farina Luigi Emanuele — Favale — Favara — Fazio Enrico — Ferrari Carlo — Ferrari Luigi — Ferrini — Fili Astolfone — Filopanti — Florena — Folcieri — Foppoli — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Francica — Franzosini.

Gagliardo — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gattoni — Genala — Genin — Gerardi — Germanetti — Gessi — Geymet — Ghiani Mameli — Giacomelli — Giovagnoli — Goggi — Golia — Gori-Mazzoleni — Gorio — Greco — Grimaldi — Grossi — Guevara Suardo — Guiccioli.

Indelicato — Inghilleri — Isolani.

Lacava — La Porta — La Russa — Lazzaro — Leardi — Lolli — Lorenzini — Lucca — Lugli — Luporini — Luzzani.

Macry — Maffei — Majocchi — Maldini — Mamei — Mancini — Mantellini — Marazio — Marchiori — Marcora — Marescotti — Mariotti — Marolda-Petilli — Martini Giovanni Battista — Mascilli — Massari — Mattei — Maurigi — Maurogò-nato — Mazza — Mazzarella — Mazziotti — Meardi — Melchiorre — Mellerio — Melodia — Merzario — Mezzanotte — Miceli — Minghetti — Minucci — Mocenni — Molfino — Monzani — Morana — Mori — Morini.

Nanni — Negri — Nervo — Nicastro — Nicotera — Nocito.

Oddone — Oliva — Olivieri Achille — Olivieri Fileno — Omodei — Orilia.

Palomba — Panattoni — Pandolfi — Papadopoli Angelo — Papadopoli Nicola — Parenzo — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pasquali — Pastore — Pellegrini — Pellegrino — Pelloux — Perazzi — Peruzzi — Petruccelli — Pianciani — Picardi — Piccinelli — Pierantoni — Plebano — Polti.

Quartieri.

Raffaele — Ranco — Randaccio — Riberi Antonio — Ricotti — Rinaldi — Riola — Riolo — Rizzardi — Rogadeo — Romano Giuseppe — Romeo — Roncalli — Ronchetti Scipione — Ronchetti Tito — Ruggeri — Ruggiero — Ruspoli Augusto.

Sacchetti — Saladini — Salaris — Saluzzo — Samarelli — Sanguinetti Adolfo — Sanguineti G. Antonio — Sani — Savini — Serafini — Serazzi — Serena — Serra Vittorio — Severi — Simoni — Sole — Solidati-Tiburzi — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino Giorgio — Sonnino Sidney —

Spalletti — Spantigati — Spaventa — Sprovieri — Squarcina — Suardo.

Tenani — Tenerelli — Tittoni — Toaldi — Torigiani — Toscanelli — Trevisani — Trincherà — Trompeo — Turella.

Ungaro.

Vacchelli — Valsecchi — Varè — Villa — Visocchi.

Zanardelli — Zeppa — Zuccaro — Zucconi.

Erano assenti i deputati :

Adamoli (in congedo) — Alario — Antonibon (in congedo) — Arcieri — Arese (in congedo) — Argenti (in congedo).

Bardoscia — Bassi — Basso — Billi — Bordonaro Chiaromonte — Borelli Bartolomeo (in congedo) — Borrelli Davide — Bortolucci — Boselli (in congedo) — Broccoli (in congedo) — Brunetti.

Cafici — Cagnola Giovanni (in congedo) — Cairoli — Camici (in congedo) — Caminneci — Cantoni (in congedo) — Capo (in congedo) — Capozzi — Cardarelli — Carrelli — Castellano — Castoldi — Cavagnari — Cavallini — Ceci — Chiaves — Chidichimo — Chigi — Chinaglia (in congedo) — Cocozza — Colesanti — Colleoni — Correale — Cucchi Luigi.

D'Arco — De Dominicis — Della Cananea — Della Rocca (in congedo) — Della Somaglia (in congedo) — Delle Favare (in congedo) — Del Prete — De Rolland — De Sanctis — De Zerbi — Di Baucina — Di Belmonte Gaetano — Di Carpegna (in congedo) — Di Casalotto — Di Gaeta — Di Revel — Di Sambuy (ammalato) — Di Santa Croce (in congedo) — Di Villadorata — Doglioni.

Emo Capodilista (in congedo).

Fabris (in congedo) — Faina Zeffirino — Fano — Faranda — Farina Nicola (in congedo) — Fari-nola — Ferracciù (ammalato) — Ferraris (in congedo) — Ferrati (in congedo) — Finzi — Frenfanelli (in congedo) — Frescot — Friscia (in congedo) — Fusco.

Gaetani di Laurenzana — Garibaldi Giuseppe — Giera — Giordano — Giovannini (in congedo) — Gorla (in congedo) — Grassi — Gritti — Guala (in congedo).

Imperatrice — Incagnoli — Indelli.

Lacapra — Lagasi — Lanza — Lanzara (in congedo) — Liroy Giuseppe — Liroy Paolo — Lualdi — Lucchini Giovanni (in congedo) — Luchini Odoardo (in congedo) — Lunghini (in congedo) — Luscìa — Luzzatti (in congedo).

Maggi — Mangilli — Maranca — Mari (in congedo) — Martelli — Martelli-Bolognini — Marti-nelli — Martini Ferdinando — Martinotti — Marzi

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

(in congedo) — Marzotto — Massa — Massarucci — Masselli — Menichini — Messedaglia (in congedo) — Mordini — Morelli — Moscatelli — Mussi (in congedo).

Napodano.

Odescalchi.

Pace — Pacelli — Panzera — Paternostro — Patrizii (in congedo) — Pavoncelli — Pedroni — Pepe (in congedo) — Pericoli — Perrone — Piccoli (in congedo) — Pirisi-Siotto — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio (in congedo) — Podestà (in congedo) — Polvere — Puccioni (in congedo) — Pulcrano — Pullè.

Raggio (in congedo) — Ranieri — Riberi Spirito (in congedo) — Ricci — Righi (in congedo) — Robecchi — Roberti — Romanin-Iacur (in congedo) — Romano Gian Domenico — Ronchei (in congedo) — Ruspoli Emanuele.

Salemi-Oddo (in congedo) — Sambiase — Sandomnini — San Martino — Sciacca della Scala (in congedo) — Secondi (in congedo) — Seismit-Doda (in congedo) — Sella (ammalato) — Serra Tito — Serristori — Sforza-Cesarini — Siccardi (in congedo) — Simeoni — Soro-Pirino — Sorrentino (in congedo) — Sperino (in congedo).

Taiani Diego — Taiani Raffaele — Tedeschi — Tortorici — Tranfo — Tumminelli-Conti.

Vastarini-Cresi — Vayra — Viarana — Villani (in congedo) — Visconti-Venosta — Visintini — Vollaro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

(Segue la numerazione dei voti.)

Proclamo il risultamento della votazione sul disegno di legge: riforma della legge elettorale.

Presenti e votanti 318

Maggioranza 160

Voti favorevoli 202

Voti contrari 116

(La Camera approva) — (Applausi a sinistra e ai centri)

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro posti; non sono che le cinque, e il tempo ora è prezioso.

ANNUNCIO DI UNA DOMANDA DI DOCUMENTI DEL DEPUTATO RICOTTI AL MINISTRO DELLA MARINERIA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della mariniera, leggo una domanda di interrogazione giunta alla Presidenza ed a lui rivolta:

« Il sottoscritto, vista la lettera ministeriale del 22 corrente mese, riportata in allegato alla rela-

zione sul bilancio definitivo della marina pel 1881, nella quale lettera è citata la perizia della spesa presunta per la costruzione della nuova nave corazzata progettata dall'ispettore del genio navale commendatore Micheli, prega l'onorevole presidente di richiedere al ministro della marina la comunicazione alla Camera della detta perizia.

« Ricotti. »

ACTON, ministro della marina. Dirò domani se posso comunicare questo documento.

PRESIDENTE. Onorevole Ricotti, l'onorevole ministro dirà domani se potrà comunicare alla Camera questo documento.

RICOTTI. Va bene.

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione è stata rivolta all'onorevole ministro dell'interno dagli onorevoli Toscanelli, Panattoni e Maffei:

« I sottoscritti desiderano conoscere quali provvedimenti abbia adottato l'onorevole ministro dell'interno a riguardo della autorità politica e di pubblica sicurezza, per gli atti illegali e di provocazione compiuti ieri in occasione del ritorno a Pisa della società dei reduci dalle patrie battaglie. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interrogazione. (*Mormorio*)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DI TRATTATI E CONVENZIONI DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di recarsi ai loro posti e di fare silenzio.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di trattati e di convenzioni di commercio e di navigazione tra l'Italia, la Francia, il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania e la Svizzera. »

FERRINI, segretario, legge il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Debbo ricordare che la Camera deliberò di rimandare alla discussione generale di questo disegno di legge un'interrogazione dell'onorevole Branca al ministro delle finanze ed al ministro d'agricoltura, industria e commercio, circa la proroga delle convenzioni provvisorie che regolano ora i rapporti commerciali con gli altri Stati. Quindi, l'onorevole Branca, che è relatore dell'attuale disegno di legge, ha facoltà di parlare.

LEGISL. XIV. — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

BRANCA, *relatore*. Avendo avuto l'onore di prendere dei concerti a questo proposito con l'onorevole ministro e con la Commissione, la mia interrogazione si trova in conseguenza esaurita, a meno che le dichiarazioni dei ministri non dovessero provocare delle spiegazioni che, in caso, mi riservo di dare alla Camera.

PRESIDENTE. Ella dunque ritira la sua interrogazione?

BRANCA, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Sta bene. Io però doveva intanto ricordarla.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Il Ministero non ha difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Noi procedemmo con la massima alacrità nell'iniziativa presa, appena le circostanze si presentarono opportune e convenienti all'interesse ed alla dignità dell'Italia. La Camera può esser sicura che questi negoziati saranno condotti operosamente, e speriamo che si raggiunga lo scopo di poter determinare un regime di tariffe convenzionali, che tuteli il nostro commercio, e migliori le odierne condizioni economiche delle nostre industrie.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetta l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Esso è del tenore seguente:

« La Camera, consentendo al Governo la facoltà di prorogare, per un tempo che non oltrepassi la data del 1° giugno 1882, le convenzioni di cui è parola nell'unito disegno di legge, invita il Governo a condurre efficacemente le trattative per la rinnovazione dei trattati scaduti sulla base di un'equa reciprocità; e nel tempo stesso a studiare le modificazioni da introdursi nella vigente tariffa generale, acciò, se le trattative fallissero, alla scadenza della presente proroga, si possa applicare un regime doganale definitivo. »

MASSARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Comincio col dichiarare di non fare opposizione a questo disegno di legge, quantunque sia poco proclive in massima al sistema delle proroghe, il quale, perpetuando il provvisorio, crea un vero malanno, che diviene poi tanto più notevole quando si tratta di relazioni commerciali, e quantunque io sia convinto che tra la politica commerciale e la politica estera corrano intime e strette relazioni, e che una buona politica commerciale non può essere altro se non la conseguenza d'una buona politica estera; e siccome la nostra politica estera odierna è giudicata abbastanza dai risultati che ha prodotti, mi par lecito dubitare che essa

eserciti un'influenza molto propizia anche sulla politica commerciale. Ad onta di ciò io ad ogni modo ripeto che, capacitandomi della necessità delle cose, non sono alieno dal dare il mio suffragio favorevole a questo disegno di legge.

Vorrei però che l'onorevole ministro degli affari esteri avesse la cortesia d'assicurarmi, o, dirò meglio, di dichiarare alla Camera che questa proroga sarà realmente l'ultima e definitiva.

NERVO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io chiedo di parlare per fare due sole raccomandazioni al Ministero in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, col quale diamo facoltà al Governo di riprendere le trattative per la revisione di molteplici trattati di commercio, dai quali l'Italia attende i provvedimenti necessari a proteggere ed a promuovere lo sviluppo delle sue forze economiche. Io non dirò nulla di nuovo, rammentandovi, o signori, quanto sia grave questione quella della revisione delle tariffe doganali, e come questa revisione non possa dare i risultati che il paese ha diritto di attendere, se non viene coordinata con una savia e larga revisione delle tariffe per i trasporti ferroviari, e con una ben ordinata revisione del dazio-consumo, che tanto influisce sia sullo sviluppo della produzione nazionale, sia sopra quegli altri fattori del movimento della produzione stessa che hanno la loro rappresentanza numerica ed economica nello svolgimento delle nostre relazioni internazionali.

Io so che il Ministero non dimentica queste gravi questioni, di ordine secondario se volete, ma che possono concorrere a dare una grande efficacia economica alla revisione dei trattati di commercio.

Mi consta infatti che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha già promossi gli studi per preparare una savia revisione delle tariffe ferroviarie, ed ha già cominciato a fare qualche cosa per i trasporti delle derrate alimentari.

Io non posso che incoraggiarlo a proseguire in questa via, onde non lasciarsi cogliere all'improvviso dai miglioramenti che le altre nazioni apportano in questi ordinamenti che tanto influiscono sul movimento della produzione di ciascun paese. È un fatto che se i trasporti ferroviari non sono coordinati con savie tariffe che rispondano ai bisogni delle diverse provincie in relazione alle loro produzioni speciali, delle quali ci dà una splendida dimostrazione l'esposizione nazionale di Milano, queste tariffe doganali potranno nella loro applicazione riuscire molto meno efficaci. Quindi la prima raccomandazione che intendeva di rivolgere al Mini-

stero, è di trovare il modo che i ministri delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici si mettano d'accordo a compilare una proposta di tariffa per i trasporti sulle reti ferroviarie dello Stato, tale che risponda ai legittimi bisogni del paese.

Quando io vedo che, per esempio, il trasporto di un quintale di grano che dalla Terra di Bari va a Milano o Torino costa, si può dire, quanto se venisse da Nuova York a Genova, debbo persuadermi che ci sia a questo proposito immensamente da fare. Quale sia lo svolgimento economico degli altri paesi è già stato detto da parecchi nostri colleghi. L'America si propone di fare un'immensa concorrenza alle produzioni europee, e l'Italia non isfuggerà a questa concorrenza.

Voi sapete, signori, che l'America vi produce il grano a tal prezzo da poterlo offrire a 13 o 15 lire all'ettolitro sui mercati europei, mentre i nostri proprietari non lo possono vendere a meno di 18 o 20 lire. È quindi una quistione importantissima quella di agevolare ai produttori i trasporti delle nostre derrate agricole. E io non dubito che il Ministero comprenderà tutta la portata delle osservazioni che mi permetto di sottoporre alla considerazione della Camera, e che vorrà approfittare delle vacanze parlamentari per promuovere questi studi importantissimi dal punto di vista economico.

Io poi credo di rispondere fin d'ora all'obiezione che può essermi fatta da taluno circa la necessità di questa revisione delle tariffe ferroviarie. Alcuni si danno pensiero che questa revisione possa menomare, possa venire, direi così, ad essere di onere pel tesoro dello Stato, quando lo Stato debba procedere ad una convenzione coll'industria privata per cedere l'esercizio delle ferrovie, e quindi possa, scemando il reddito delle ferrovie stesse, diminuire indirettamente il canone a cui il Governo avrebbe giusto diritto di pretendere per fare un contratto d'affitto che risponda ai legittimi desiderii del paese, ed ai bisogni del tesoro.

Or bene, signori, io sono precisamente convinto del contrario. Io credo che una seria e sapiente revisione delle tariffe ferroviarie, che risponda ai bisogni delle diverse produzioni delle singole provincie del regno, sarà un tale stimolo all'aumento del traffico da eccitare grandemente l'aumento del prodotto delle nostre ferrovie.

Io mi rivolgo, a questo proposito, in modo particolare all'onorevole Magliani, che è così altamente competente nella parte economica e finanziaria. Noi sappiamo che già alcuni anni fa, ebbe il lodevole pensiero di venire ad un riordinamento del dazio-consumo, per ottenerne un miglior riparto, per togliere gli abusi che si verificano nella sua applica-

zione, per rispondere meglio alle esigenze della finanza, ed anche a quelle della giustizia distributiva, il che fa un elogio delle sue vedute economiche e finanziarie; le circostanze però non gli hanno permesso finora di applicare questi suoi progetti.

Ora io vorrei che la Camera si associasse a chi ha l'onore in questo momento di parlare, per pregare l'onorevole Magliani ed il Ministero di portare una seria attenzione sopra quest'assetto del dazio-consumo, che ora è veramente un'imposta dannosissima allo sviluppo della produzione nazionale. Voi non avete idea, o signori, a quali danni sieno esposte le industrie nei diversi comuni dello Stato, per il fatto di questi abbonamenti, di questi contratti d'appalto e di subappalto fino in terza linea, che espongono i poveri contribuenti a mille vessazioni, e cacciano le industrie dai centri abitati. Non parlo poi della concorrenza che si fanno colle tariffe locali le industrie similari di molti comuni. Onde, signori (non voglio trattenerne troppo a lungo la Camera su questo argomento, perchè l'abbiamo già discusso tante volte, e basta accennarlo perchè gli onorevoli colleghi ed il Ministero ne apprezzino l'importanza), dico che sarà impossibile o difficilissimo che i trattati di commercio colle tariffe saviamente rivedute nel senso di un beninteso interesse della produzione nazionale, possano dare i risultati soddisfacenti che il paese desidera ed ai quali ha legittimo diritto, senza che si provveda a migliorare le tariffe del dazio di consumo, che ora si moltiplicano sotto diverse forme, e contraddicono ciò che si stabilisce coi trattati di commerci, e ne paralizzano l'efficacia, mentre poi sono addirittura la negazione della giustizia distributiva in fatto di materia di imposte.

Rammento poi che il dazio di consumo, come diceva l'onorevole Magliani tempo fa, ha bisogno di essere riveduto anche dal punto di vista sociale, imperocchè, o signori, non dimenticherete che la doppia tariffa del dazio di consumo colpisce sette od otto derrate alimentari di prima qualità. Ora, se la Camera ha già saggiamente e con concetto elevatissimo politico, promossa l'abolizione graduale del macinato, essa non deve dimenticare che noi abbiamo ancora una trentina di milioni d'imposta, se non di più, sulle farine, sul pane, sulle paste col dazio di consumo che grava su queste derrate, e che col macinato, non c'era paese in Europa che tassasse le materie alimentari così enormemente come l'Italia. E poi ci meravigliamo che ci siano le emigrazioni, la pellagra e via dicendo. Signori, bisogna vedere le cose da un punto di vista largo e pratico; e credo che, fatta astrazione ora dalle diffidenze politiche che hanno agitato il Parlamento in questi ultimi mesi, il nostro obbligo sia di studiare pro-

fondamente tutte le questioni di ordine economico e sociale, che il Parlamento deve ancora risolvere; imperocchè se noi non ci preoccupiamo seriamente di questa bisogna, non potremo risolvere la gravissima questione dell'aumento della produzione nazionale, la quale ci deve dare i mezzi finanziari per mettere il bilancio in grado di rispondere ai molti ed urgenti bisogni della cosa pubblica. Io quindi mi aspetto che gli onorevoli ministri delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici facciano cortese accoglienza a questa mia proposta che si manifesta sotto la semplice forma di una raccomandazione che ho creduto bene di fare in questa occasione, perchè si connette con una questione altamente economica, e di grande importanza politica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Alle due raccomandazioni dell'onorevole Nervo godo di poter dare risposte che a lui torneranno gradite.

Per ciò che si riferisce alla revisione delle tariffe ferroviarie, essa ha già formato da circa un anno oggetto di diligenti studi di una Commissione nominata dal Governo, ed il Ministero attuale è più che mai desideroso di vedere condotto a termine il suo lavoro. La Commissione è composta di persone competenti, e non solamente dei rappresentanti delle diverse società ferroviarie, ma anche dei commissari governativi, per modo che si può attenderne una proposta che risponda ai bisogni e alle necessità di quel ramo importante di pubblico servizio.

Non è certamente facile questo lavoro, nè sarà possibile presentarlo entro brevissimo tempo; ma noi insisteremo perchè al più presto possa essere compiuto, e sottoposto al giudizio della Camera.

Per ciò che si riferisce poi al dazio-consumo, la Camera sa che, non una, ma credo due o tre volte è stato già dal mio onorevole collega il ministro delle finanze (quando faceva parte di altri Ministeri) presentato un ampio e profondamente studiato lavoro intorno alla riforma di questo balzello. La molteplicità dei lavori parlamentari, e l'economia del servizio della Camera non hanno permesso mai che quella proposta venisse in discussione. Ad ogni modo la medesima sarà riesaminata, e nuovamente presentata. Il Ministero è concorde nel desiderare questa riforma ispirandosi al concetto di voler rendere più giusta e più equa l'imposta, ed altresì più mite specialmente per quei consumi che principalmente gravano le classi povere e lavoratrici.

Io auguro al mio egregio collega di essere il Frère-Orban dell'Italia; e sebbene non creda che potremo vedere tanto presto aboliti intieramente nel nostro paese i dazi sulle consumazioni, come lo furono nel

Belgio, gli auguro però almeno di poter legare il suo nome a quest'importante e benefica riforma, come l'ha legato all'altra non meno memorabile dell'abolizione del corso forzoso. Se occorrono altri schiarimenti, potranno da lui essere, meglio che da me, forniti alla Camera.

All'onorevole Massari, il quale rimprovera alla domanda di proroga che essa prolunghi un sistema provvisorio, io risponderò che la facoltà da noi chiesta è, più che un atto della nostra volontà, una indeclinabile necessità. Egli non può ignorare come in seguito della convenzione scambiata a Parigi nel novembre, se non m'inganno, del 1879, e che fu approvata con legge del 24 dicembre dell'anno stesso, fu deciso che rimanesse in vigore la convenzione fra l'Italia e la Francia, fino a sei mesi dopo la promulgazione della tariffa generale francese.

La tariffa generale fu promulgata in Francia il 7 maggio 1881; quindi i sei mesi vengono a spirare il giorno 8 novembre. Nell'intervallo, il Parlamento prende le sue vacanze; quindi, a parte la difficoltà dei negoziati del trattato di commercio con la Francia, colla quale abbiamo, come è noto, la metà, anzi la massima parte dei nostri scambi, quando anche si avesse il trattato di già concluso, mancherebbe la possibilità di sottometterlo prima dell'8 novembre all'approvazione del Parlamento, e perciò siamo costretti da una condizione di assoluta necessità a far domanda di una proroga, della quale faremo uso come le circostanze consiglieranno.

Abbiamo intanto di già proceduto a tutti quegli atti che erano in nostro potere. La Germania, per esempio, aveva dapprima manifestato ripugnanza, essendo in corso la negoziazione del suo trattato di commercio con l'Austria, a prorogare la nostra convenzione, come avevano fatto altri Stati, sino alla fine di dicembre 1881, ed aveva consentita questa proroga solamente fino alla fine di giugno.

Ora, siccome noi ci trovavamo autorizzati a far uso delle facoltà concesse dalla Camera sino alla fine di dicembre del corrente anno, in questi giorni abbiamo ottenuto che la Germania consentisse alla proroga della sua convenzione sino alla fine di dicembre 1881. Nel tempo stesso abbiamo avuta, per iniziativa della Francia, l'offerta di aprire immediatamente con essa i negoziati per i trattati di commercio. Come si vede adunque, noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere; e si può arguire con quanta alacrità ci occuperemo dei negoziati, ai quali ci troveremo autorizzati dalla concessione di proroga che vi domandiamo.

L'onorevole Massari ha concluso col dichiararsi non contento della politica estera che egli dice avere un nesso con la politica commerciale. Io non ambi-

sco ad ottenere un favorevole giudizio dall'onorevole Massari sopra un indirizzo di politica estera che ho appena avuto il tempo di iniziare; ma non solamente riconosco quel nesso da lui affermato, ma oso dire che le relazioni commerciali ordinariamente divengono efficace ausilio delle buone relazioni politiche fra le nazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Se bene ho afferrato il senso delle parole proferite dall'egregio mio amico, l'onorevole Massari, parmi che egli non tanto intendesse muovere rimprovero al Governo perchè mantenga uno stato provvisorio di cose in ordine ai trattati di commercio, quanto mirasse ad ottenere dal Governo una dichiarazione, se cioè il Governo intenda di porre termine a questa situazione incerta e precaria, situazione che otterrà una nuova consecrazione col presente disegno di legge.

Io mi felicito che la Commissione abbia sottomesso all'approvazione della Camera un ordine del giorno che risponde al desiderio di tutto il commercio d'Italia, desiderio autorevolmente espresso dalla diverse Camere di commercio, e sono lieto che il Governo sia disposto a dare il suo assenso a quest'ordine del giorno. Pur tuttavia io non posso trattenermi dal pregare il Governo onde voglia dichiarare se veramente intenda che quest'atto di provvisorietà che oggi siamo chiamati ad approvare debba essere l'ultimo.

Non è chi non sappia quanto sia necessaria al commercio la sicurezza dei propri interessi, non è chi non conosca quanto riesca dannosa e fatale alle relazioni commerciali ogni incertezza per la durata e gli effetti delle stesse.

La incertezza del reggime doganale inceppa forzatamente tutti gli affari, ne impedisce lo sviluppo, rende impossibili le trattazioni di qualche rilievo; è indispensabile alla vita, allo svolgimento, alla prosperità del commercio che esso sia protetto da un reggime doganale ben determinato, la di cui durata sia sufficiente ad assicurare da improvvise mutazioni, ed a permettere di assumere impegni sottratti ad ogni rischio di impensate oscillazioni.

Ora, è evidente che il sistema da qualche tempo inaugurato di nuove, successive proroghe, di sei in sei mesi, concesse ai vigenti trattati di commercio, non può non essere sommamente dannoso al commercio nazionale, ed è indispensabile di uscire una buona volta da siffatto rovinoso sistema di provvisorietà, procedendo senza ritardo, se la cosa è possibile, alla stipulazione di trattati definitivi.

Non è a tutti meno noto come codesti trattati e le relative tariffe convenzionali, debbano avere per

base essenziale una equa reciprocità di trattamento, che ricambi, con pari giustizia, uguali benefizi alle parti contraenti.

Ora, la condizione nostra verso la Francia, colla quale abbiamo le nostre relazioni commerciali più importanti, è sotto ogni aspetto sfavorevolissima.

Ci troviamo in una sfavorevole condizione per la marina, poichè non è chi ignori come la marina francese goda del beneficio di fare il cabottaggio su tutta la costa d'Italia, mentre alla nostra marina è concessa soltanto la illusoria licenza di poter esercitare un simile traffico sulle coste mediterranee della Francia. Ed il grave danno che deriva per la nostra marina da questa disparità di trattamento, è oggi gravemente accresciuto dalla circostanza dei larghi favori con cui la Francia sovviene alla sua marina, e che io temo assai, non saremo mai in grado di poter concedere alla nostra.

È lecito ugualmente alla Francia di poter colpire, come realmente colpisce, d'un dazio differenziale tutte le merci non originarie italiane, importate in Francia da bastimenti italiani, ed a noi è vietato di esercitare un uguale diritto; per cui vien fatto alla marina francese un trattamento di favore a danno della nostra marina, viene assicurato al commercio di deposito dei porti francesi un beneficio a tutto scapito e detrimento delle nostre piazze commerciali; accordiamo stolidamente e gratuitamente dei benefizi che a noi sono ostinatamente diniegati.

Potrei addurre altri inconvenienti; porre in rilievo altre incongruenze che emergono dall'attuale stato di cose in gran parte creato dal trattato di commercio stipulato nel 1863.

Si ebbe il proposito di mettervi un termine col nuovo trattato del 1878, ma dacchè il medesimo venne respinto dalla Camera dei deputati francese, conveniva al nostro Governo di fare ogni studio e usare ogni opera per trarre la nostra marina ed il nostro commercio da una situazione sì sfavorevole e dannosa.

Invece si è pensato a prorogare l'antico trattato del 1863, e se ciò si è fatto nello intendimento di agevolare i negoziati per nuove stipulazioni io non ne muoverò rimprovero, anzi, di buon grado, ne do lode a chi di ragione. Soltanto chieggo, e vivamente insisto, che si venga fuori una buona volta da questo protratto sistema di precarietà, e che la nuova proroga che oggi si propone di accordare sia veramente, definitivamente l'ultima. È urgente e supremo interesse del commercio e della nostra marina di essere liberati dalla incertezza e dalla provvisorietà che tanto li danneggia; è sommamente desiderevole che si pervenga a stipulare colla Fran-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

cia un nuovo trattato, basato, come dissi, sui principi d'una equa parità di trattamento; ma se per sventura non si riuscisse a conseguire questo desiderato intento, pensi allora il Governo a tutelare gli interessi nazionali mercè una ben studiata tariffa generale, siccome stimò di fare il Governo francese colla sua tariffa generale già posta in vigore.

Ond'è ch'io pienamente consentendo nell'ordine del giorno che dalla Commissione è sottoposto all'approvazione della Camera, pregherei il Governo di voler fare una formale, esplicita dichiarazione, se cioè intende, pur non smettendo ogni impegno per condurre a felice compimento le pratiche relative alla stipulazione di nuovi trattati, se intenda, dico, di non accordare nuove proroghe ai trattati scaduti, quando nel frattempo non conducessero a verun risultato le negoziazioni iniziate.

Spero che la mia domanda non possa essere ravvisata esagerata o indiscreta, e m'auguro che possa essere accolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. Alle giustissime osservazioni fatte dall'onorevole Nervo, circa la revisione delle tariffe ferroviarie, io mi permetto di aggiungere una brevissima raccomandazione.

Tutti sanno come le tariffe vigenti sulle ferrovie siciliane sieno doppie di quelle applicate nelle altre ferrovie del resto d'Italia. Non entrerò ora in dettagli a proposito di questi fatti, l'opinione pubblica se ne è vivamente preoccupata, le Camere di commercio in ispecie quella di Messina, quanto la stampa, hanno mossi continui e replicati reclami. Io quindi desidero che il Ministero tenga conto di questo stato di cose affatto intollerabile, e che nella revisione delle tariffe renda anche all'isola di Sicilia un atto di giustizia distributiva. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Io ringrazio l'onorevole mio amico Biancheri, non solamente di avere rettamente interpretato il mio pensiero, ma di avere concesso alla mia modesta domanda l'efficace ed autorevole appoggio della sua simpatica parola. Io prego l'onorevole ministro degli affari esteri di volere riflettere che non gli ho mosso il menomo biasimo di avere presentata questa domanda di proroga. Io non ho fatto altro se non deplorare quella condizione di cose, della quale l'attuale onorevole ministro degli affari esteri non è responsabile; e l'ho fatto precisamente per giungere alla conclusione di ottenere da lui una dichiarazione, che non ho ottenuta, e che voglio spe-

rare che adesso, in seguito alla domanda dell'onorevole Biancheri, egli vorrà fare; vale a dire, la dichiarazione che questa proroga, che io, cogli altri onorevoli colleghi, sono dispostissimo a votare, sarà veramente l'ultima e definitiva. A questa domanda precisa e categorica, l'onorevole ministro degli affari esteri non ha creduto di dovere rispondere: io insisto quindi perchè voglia darvi una risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

TROMPEO. Io ho chiesto di parlare solamente per aggiungere, alle raccomandazioni già fatte dall'onorevole Nervo, dall'onorevole Biancheri e dall'onorevole Di Sant'Onofrio, un'altra raccomandazione al Governo. L'onorevole Branca, nella sua bellissima relazione, lamenta la mancanza di un cartello doganale colla Svizzera. Questa mancanza fu già deplorata in tutte le altre precedenti relazioni sopra disegni di legge analoghi a quello che ora ci occupa. Anzi quest'argomento fu già trattato specialmente tre anni fa in questa Camera, ma nulla si è finora concluso. Ora, io vorrei pregare il Governo di vedere se, od in occasione della proroga dei trattati attuali, o, se non si potesse in questa circostanza (il che non credo), in occasione delle trattative per le nuove convenzioni, pregherei, dico, il Governo di fare in modo di ottenere questo cartello doganale. Sono persuaso che il Governo della nobile e libera confederazione elvetica non vorrà rifiutarlo. Si tratta in sostanza di far cessare una speculazione immorale, e di proteggere grandi e legittimi interessi di due nazioni vicine. Credo quindi che, quando il Governo adoperasse validamente i suoi uffici presso il Governo elvetico, il cartello doganale potrebbe essere ottenuto con grande vantaggio della moralità pubblica, degli interessi del Tesoro, e di quelli non meno meritevoli di riguardo dei commercianti e degli industriali onesti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Debbo ringraziare innanzitutto l'onorevole Nervo delle cortesi raccomandazioni che ha voluto indirizzarmi, alle quali però non occorre che io risponda dopo il discorso dell'onorevole ministro degli affari esteri, che ampiamente ha data ragione delle materie intorno alle quali ha parlato l'onorevole Nervo. Qualche parola aggiungerò solamente in risposta alle osservazioni fatte dall'onorevole Biancheri. Godo anzitutto di dichiarare come il Ministero sia pienamente d'accordo con lui nel fondo del suo concetto, come ha già implicitamente manifestato, dichiarando alla Camera d'accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

L'ordine delle nostre idee è perfettamente conforme. Siamo convinti che il maggior beneficio che si possa recare al commercio e all'industria del nostro paese, sia di stabilire un regime definitivo. Procureremo d'usare tutti i mezzi più atti a raggiungere un fine così importante. Un regime definitivo può consistere o in un trattato commerciale o nell'applicazione di una tariffa autonoma. Per le condizioni economiche nostre, per la posizione che occupiamo in Europa, e per le nostre tradizioni crediamo che sia preferibile il sistema dei trattati. Noi non siamo nel novero di quelle nazioni, che proseguono l'ideale di un'assoluta teoria di libero scambio, nè di quelle altre le quali hanno una fede troppo illimitata nella alta ragione dei dazi, e si trincerano in un protezionismo che dà luogo a rappresaglie, e all'isolamento economico.

Noi siamo in una situazione mediana, e crediamo che un trattato commerciale poggiato sopra basi di equa reciprocità possa corrispondere alla tutela delle nostre industrie, ed allo scopo di procurare facili sbocchi ai nostri prodotti naturali e manufatti. Questa è la condizione in cui ci troviamo, specialmente rispetto alla Francia. Onde è che l'obbiettivo principale nostro è di procurare di venire ad una equa composizione di tariffe con quella potente ed amica nazione. Ma per questo occorre deltempo. I negoziati saranno ripresi al più presto possibile; ma non potranno esser condotti a termine se non fra alcuni mesi. Ed è appunto per avere il tempo necessario a concludere un trattato conforme alla equità, e ai bisogni delle industrie nostre, che noi chiediamo d'essere autorizzati a prorogare la convenzione provvisoria attuale la quale, mi scusi l'onorevole Biancheri, non è da confondere colla proroga del trattato del 1863, perchè si tratta soltanto di prorogare il *modus vivendi*, cioè la convenzione provvisoria commerciale ultima colla quale fu stipulato il trattamento della nazione più favorita. Se per avventura queste trattative fallissero, se non fosse possibile venire a un trattato commerciale colla Francia, quale è richiesto dall'interesse reciproco delle due nazioni, allora non rimarrà che il secondo mezzo, cioè l'applicazione di un diritto doganale autonomo; ed è in quel caso che il Parlamento sarà chiamato a discutere il disegno di legge per la revisione della tariffa doganale. Sia per l'una o per l'altra di queste due vie è pur necessario uscire dallo stato provvisorio in cui ci troviamo; ma per questo appunto è necessaria questa nuova proroga della quale chiediamo la autorizzazione al Parlamento, e che speriamo non ci sarà negata.

Ma sarà l'ultima questa proroga? La risposta pare molto semplice: potrebbe essere anche l'ultima

se il Governo ed il Parlamento fossero convinti della inutilità di proseguire le trattative cominciate sotto non troppo favorevoli auspici e che non promettessero un buon risultato; ma, se per avventura allo spirare del termine di questa proroga, le trattative fossero promettenti, ma non ancora terminate, io credo che, in questo caso, il non concedere anche un'altra breve proroga per ottenere lo scopo, che vogliamo raggiungere, sarebbe cosa contraria al nostro interesse. Quindi in massima la proroga sarà l'ultima se un trattato commerciale diventerà impossibile; ma non sarà certamente l'ultima, se altro tempo occorresse per concludere un trattato di commercio.

L'onorevole Trompeo ha parlato del cartello doganale svizzero. Io mi associo a lui nel deplorare la facilità del contrabbando che si effettua a nostro danno, sebbene l'audacia ne sia molto diminuita, per recenti ed efficaci provvedimenti adottati dall'amministrazione; e dichiaro per parte mia che nel caso in cui convenisse ai nostri interessi economici e commerciali di stipulare un trattato a tariffe con la Svizzera, certamente una delle condizioni principali del trattato stesso potrebbe essere lo stabilimento del cartello doganale.

Io non credo di dover dare altra risposta di dover aggiungere altre dichiarazioni alle osservazioni che sono state già fatte.

L'onorevole Di Sant'Onofrio lamentava una disparità di trattamento nelle tariffe ferroviarie della Sicilia.

Siccome tutta la materia delle tariffe dei trasporti ferroviari è sottoposta allo studio di una Commissione speciale, io non dubito che questa terrà conto delle osservazioni e de' fatti ai quali ha alluso l'onorevole Di Sant'Onofrio; quindi egli può esser certo che lo studio sarà compiuto imparzialmente ed equamente, e con riguardo anche alle circostanze a cui egli ha accennato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Io prendo volentieri occasione dal debito che mi corre di ringraziare l'onorevole ministro delle finanze, per gli schiarimenti che si è compiaciuto di darmi, onde aggiungere una dichiarazione, affinchè le mie parole non siano punto frantese.

L'onorevole ministro delle finanze mi ha insegnato benissimo esservi due sistemi per uscire dal provvisorio che io lamento; l'uno delle tariffe generali con le quali possono essere a nostro piacimento regolati i nostri rapporti commerciali; l'altro col sistema dei trattati di commercio, ossia con le tariffe convenzionali.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

Ora a me preme di dichiarare all'onorevole ministro, che io mi trovo pienamente d'accordo con lui nel dare la preferenza al sistema delle tariffe convenzionali, che, a parer mio, possono contribuire ad assicurare gli interessi d'Italia, agevolando cogli altri paesi relazioni commerciali reciprocamente utili e convenienti.

Convengo pure col signor ministro che sarebbe grandemente deplorabile se l'Italia, trascinata ad usare del diritto di rappresaglia, fosse condotta a dover applicare una tariffa generale molto elevata, onde, dirò così, difendersi dai soprusi ai quali potesse essere esposta. Io mi auguro vivamente, non solamente pel mio paese, ma anche pel bene di tutte le altre nazioni, che da questo sistema voglia rifuggire qualunque Governo, sistema che farebbe retrocedere l'odierna civiltà ai tempi più oscuri del medio evo. E d'altra parte poi stimo che l'Italia abbia vero e grande interesse a stipulare, specialmente colla Francia, un trattato di commercio sulle basi di una parità di trattamento e di una vera reciprocità d'interessi, perchè io credo che in questo modo si venga ad assicurare un maggiore beneficio al nostro commercio, ed egualmente a conseguire quell'altro intento che si proponeva l'onorevole ministro degli affari esteri, cioè di agevolare mediante scambievoli relazioni commerciali quegli altri amichevoli rapporti politici che io desidero vivamente possano sempre esistere colle altre nazioni, e specialmente colla nazione francese.

In questo fo plauso di cuore alle dichiarazioni che furono emesse dall'egregio ministro degli affari esteri, e ripeto, io sono d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze che, tra i due sistemi, si debba dare la preferenza, potendo, a quello delle tariffe convenzionali. Ove però sventuratamente questo sistema non potesse essere mandato ad effetto, evidentemente allora si dovrà provvedere alla garanzia, alla sicurezza, alla tutela dei nostri interessi mediante una tariffa generale che sia ispirata al concetto di questa suprema necessità.

Le dichiarazioni che io desideravo ottenere dal Governo certamente non miravano a volere che esso prendesse impegno formale che questa proroga (per quanto l'onorevole ministro delle finanze volesse dimostrarmi che non si tratta di proroga, il che è piuttosto questione di parole che di sostanza) sia per essere l'ultima.

Certo è che se le trattative che il Governo si propone di iniziare fossero condotte a buon termine allo spirare di questa nuova proroga, e che tutto lasciasse sperare che siano per riescire efficaci a produrre il desiderato risultato, quante volte si trattasse di dare una nuova proroga, concedere

un nuovo termine onde poter pervenire ad una definitiva conclusione, non vi sarebbe nella Camera chi volesse alzare la voce per opporsi a sì giusta, sì conveniente, sì ragionevole domanda. Se per altro le difficoltà fossero gravi, se le cose fossero stadiatamente trascinate in soverchi indugi e ricercate lunghezze perchè così potesse convenire all'interesse di taluno, allora io mi affido all'intelligenza, all'oculatezza, al patriottismo del Governo, affinché faccia cessare uno stato di cose che sarebbe sommamente pernicioso.

Era sotto questo aspetto che io mi permettevo di rivolgere la mia raccomandazione al Ministero. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e interpretate, come a me pare debbano essere, ci mettono perfettamente d'accordo, ed io lo ringrazio nuovamente delle sue dichiarazioni.

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Finora si è parlato della necessità di dare alle nostre relazioni commerciali una stabilità che non hanno nello stato provvisorio in cui ci troviamo. Io vorrei trattare d'un altro punto importante della questione che, sebbene dalle parole dell'onorevole ministro delle finanze io possa trarre argomento per credere che non vi sia alcuna differenza di opinione, tuttavia mi pare che, in occasione di questa proroga, sia bene chiarire.

Io debbo riconoscere che i concetti direttivi, con cui furono incominciate le negoziazioni per i primi trattati di commercio, furono sostanzialmente seguiti da tutti i ministri che si sono succeduti d'allora in poi. Ora io amerei di avere dal Governo la dichiarazione che non intende in alcuna guisa allontanarsi da quei concetti direttivi che finora hanno regolate le negoziazioni per giungere a questi trattati. Ripeto che mi pare che nel discorso dell'onorevole ministro delle finanze vi fosse inclusa questa idea, ma a me preme, e credo che sia utile anche al paese, che si sappia che il concetto direttivo col quale sono proceduti i negoziati fino dal 1865 è quello stesso che presiederà alle negoziazioni future.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per la sua dichiarazione, della quale prendo atto, nella speranza di poter presto vedere applicata anche alla Sicilia la legge comune italiana per ciò che concerne le ferrovie.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore...

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sono in debito di dare una risposta alla domanda dell'onorevole Minghetti.

Io non esito dichiarare che i principii direttivi che presiedettero fino dall'origine ai negoziati per il trattato di commercio colla Francia saranno mantenuti. Però non si può nel tempo stesso disconoscere che alcune massime, alcuni criteri astratti possono subire delle modificazioni nelle loro applicazioni pratiche relativamente alle mutate condizioni dei rapporti commerciali e industriali dei due paesi, ed anche alle mutate condizioni delle loro industrie interne. Non vi è nulla di assoluto in questa materia, come m'insegna l'onorevole Minghetti. Certamente le tendenze del Governo sono quelle stesse dell'onorevole Minghetti, che egli non ha espresso, ma che certo ha fatte comprendere; bisogna però che questi criteri siano applicati *usu exigente et humanis necessitatibus*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

BRANCA, relatore. Avendo il Governo accettato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e non avendo nessuno degli onorevoli deputati che hanno presa parte a questa discussione, menomamente contraddetto nè l'opportunità della proroga, e molto meno l'ordine del giorno, il compito del relatore è molto facile.

Quindi a me non resta che fare una semplice osservazione per dare uno schiarimento all'onorevole Massari. Il Governo francese che ha domandata la proroga dei tre mesi, l'ha subordinata alla condizione che la proroga sarà accordata a quelle potenze colle quali si è già intrapresa la negoziazione dei trattati. Diguisachè, relativamente alla Francia, e pel suo fatto stesso, a meno che non avvenga qualche mutamento nelle risoluzioni di quel Governo e di quel potere legislativo, la proroga certamente avrà termine al più tardi il giorno 8 febbraio 1882, se non avrà, come potrebbe anche aver termine, il giorno 8 novembre.

Poichè, ove in questo frattempo che corre fino all'8 novembre, nessuna negoziazione possa intraprendersi colla speranza di condurla a compimento, la proroga colla Francia non avrebbe più effetto. E siccome noi con questa proroga non diamo al Governo che una facoltà, è certo che qualora questa facoltà riuscisse di nessuna utilità relativamente alla Francia, il Governo non se ne servirebbe; di modo che per questa parte io credo che la Camera può essere perfettamente soddisfatta. Io piuttosto richiamerei l'attenzione del Governo, senza domandare ulteriori risposte (perchè le ha già fatte impli-

citamente e rispondendo a tutti gli oratori che hanno presa parte alla discussione e mostrando il suo assenso all'ordine del giorno) sopra quanto sto per dire.

Per noi è molto più importante che questa proroga sia ultima quanto alle altre potenze, perchè, come è stato osservato già in parecchie discussioni, egli è precisamente di fronte alle altre potenze che noi siamo in condizione di trattamento anche meno favorito di quello che lo siamo rispetto alla Francia. Siccome gli onorevoli ministri hanno detto pure che speravano che questa proroga fosse l'ultima, e soltanto l'onorevole ministro delle finanze ha cercato di lasciarsi una porta aperta, benchè anch'egli abbia manifestato tutto il suo desiderio che questa proroga possa essere l'ultima, io a nome della Giunta devo dichiarare essere desiderio nostro vivissimo che davvero questa proroga sia l'ultima, poichè, come l'onorevole ministro e tutti gli altri oratori hanno dichiarato, di tutti i regimi doganali l'incerto è il peggiore di tutti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Verremo alla votazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione e accettato da Governo, del quale do nuovamente lettura:

« La Camera, consentendo al Governo la facoltà di prorogare per un tempo che non oltrepassi la data del 1° giugno 1882, le convenzioni di cui è parola nell'unito disegno di legge, invita il Governo a condurre efficacemente le trattative per la rinnovazione dei trattati scaduti sulla base di un'equa reciprocità; e nel tempo stesso a studiare le modificazioni da introdursi nella vigente tariffa generale, acciò, se le trattative fallissero, alla scadenza della presente proroga, si possa applicare un regime doganale definitivo. »

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(La Camera approva.)

Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico che rileggo:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re ha facoltà di prorogare per un tempo che non oltrepassi la data del 1° giugno 1882:

« 1° La convenzione di commercio del 1° gennaio 1879 tra l'Italia e la Francia;

« 2° La convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 fra l'Italia e la Francia, col mantenimento dello *statu quo* per la pesca del corallo in Algeria;

« 3° Il trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Belgio del 9 aprile 1863;

« 4° Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863;

« 5° Il trattato di commercio del 31 dicembre

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

1865 e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 fra l'Italia e la Germania;

« 6° La convenzione di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 28 gennaio 1879. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti questo articolo unico. Chi lo approva, si alzi.

(È approvato.)

IL DEPUTATO SERRA PRESENTA UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Serra Vittorio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SERRA VITTORIO, relatore. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno. (V. Stampato, n° 213-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AI CAVI SCARICATORI DEL CANALE CAVOUR.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Spesa straordinaria per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour* nel fiume Sesia, e nel torrente Agogna.

Si dà lettura del disegno di legge.

FERRINI, segretario, legge il disegno di legge. — (V. Stampato, n° 36-A.)

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocentoventiquattromila cinquecentosessantacinque e centesimi sessantuno (lire 424,565 61) per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour* nel fiume Sesia e nel torrente Agogna.

« La detta somma verrà iscritta per metà al capitolo 128 del bilancio del Ministero del tesoro, e per l'altra metà al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1881. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Bisognerebbe aggiungere queste parole: « per metà al capitolo 128 del bilancio del Ministero del Tesoro del 1881, e per l'altra metà al corrispondente capitolo del successivo esercizio del 1882. »

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha udito la proposta dell'onorevole ministro?

LEARDI, relatore. Credo di interpretare l'intenzione della Commissione, dichiarando che accetta.

PRESIDENTE. Sta bene; allora non esse ndovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi; si potrebbero togliere le parole: « il capitolo 128 » perchè non rammento bene se corrisponda alla numerazione del bilancio 1882, e dire: « per metà al bilancio del Tesoro del 1881 e per l'altra metà al bilancio del Tesoro del 1882. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone che l'articolo rimanga così compilato:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocentoventiquattromila cinquecentosessantacinque e centesimi sessantuno (lire 424,565 61) per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour* nel fiume Sesia e nel torrente Agogna.

« La detta somma verrà iscritta per metà nel bilancio del tesoro del 1881, e per l'altra metà nel bilancio del Ministero del tesoro del successivo esercizio 1882. »

Onorevole relatore accetta?

LEARDI, relatore. La Commissione non oppone nessuna difficoltà all'accettazione di questa variazione.

NERVO. Domando di parlare. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NERVO. È per una piccola economia che si può fare.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Nervo.

NERVO. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico del quale ho dato lettura.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALL'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Spesa per l'ammobiliamento dell'Accademia navale di Livorno.

Domando all'onorevole ministro della marina se accetta che la discussione si apra sull'articolo quale è formulato dalla Commissione, o se mantiene la propria dizione.

MINISTRO DELLA MARINA. Accetto l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico.

FERRINI, segretario, legge l'articolo. (V. Stampato, n° 164-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È aperto un credito di lire italiane 150,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di marina per l'esercizio 1881, sotto il titolo: *Accademia navale di Livorno*, per far fronte alle spese di ammobiliamento dell'Accademia suddetta. »

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGREGARE IL COMUNE DI PALOMBARO AL MANDAMENTO DI CASOLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli.

L'onorevole ministro dell'interno può fare le veci dell'onorevole guardasigilli?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

QUARTIERI, segretario, legge il progetto di legge.
— (V. Stampato, n° 187-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Dal 1° luglio 1882 il comune di Palombaro rimarrà distaccato dal mandamento di Lama dei Peligni ed aggregato a quello di Casoli nello stesso circondario di Lanciano. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Ho chiesto di parlare per fare una rettifica in quanto alla data, imperocchè quando fu discussa questa legge nella Commissione, si disse al 1° gennaio 1882 e qui si è stampato 1° luglio 1882, mentre doveva stamparsi 1° gennaio 1882. Essendo un errore di stampa, a nome della Commissione, prego l'onorevole presidente di voler far questa rettificazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Rileggo l'articolo 1 colla rettificazione dell'errore di stampa.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1882 il comune di Pa-

lombaro rimarrà distaccato dal mandamento di Lama dei Peligni ed aggregato a quello di Casoli nello stesso circondario di Lanciano. »

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per decreto reale all'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Rimanderemo a domani la votazione in principio di seduta di queste quattro leggi approvate testè per alzata e seduta.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

ROMEO. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Pregherei che il progetto di legge per provvedimenti contro la fillossera venga iscritto all'ordine del giorno prima della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Seguendo il consiglio dell'onorevole presidente, io propongo che la discussione del progetto di legge: posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare, prosegua nella seduta pomeridiana. In tal modo sarà possibile che nella giornata di domani possa aver termine la discussione di quell'importante disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, prima di tutto intendiamoci bene; io non le ho consigliato nulla di questo. (*Si ride*) Ella ha detto che seguiva il mio consiglio! Io ieri la pregai semplicemente di fare oggi quelle proposte che ella avesse in animo di fare.

NICOTERA. E questo ho detto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora stabiliamo bene anche un'altra cosa. Come vuole che possa un presidente solo dirigere una discussione dalle 10 del mattino alle 6 di sera, con un brevissimo intervallo? Che cosa propone lei?

NICOTERA. Che si trasporti la legge militare nelle sedute pomeridiane.

PRESIDENTE. Io aveva udito che si dovesse proseguire nelle sedute pomeridiane la discussione della legge sulla posizione sussidiaria degli ufficiali.

NICOTERA. No; dico che si trasporti nelle sedute pomeridiane. (*Vari oratori domandano di parlare*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera propone che nelle sedute pomeridiane si discuta la legge militare, discutendosi invece nelle sedute antimeridiane i bilanci che già sono all'ordine del giorno.

Una voce. E la proposta sullo scrutinio di lista?

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

PRESIDENTE. Quel disegno di legge non è ancora stampato. Quando quella parte della legge elettorale sarà stampata e distribuita, allora ne parleremo.

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se si trasporta alle sedute pomeridiane la discussione delle leggi militari, allora pregherei la Camera di voler discutere nelle sedute della mattina i provvedimenti contro la fillossera.

PRESIDENTE. Ma però dopo i bilanci! Altrimenti quando si faranno questi bilanci? Al mese di agosto?

L'onorevole Ungaro ha facoltà di parlare. (*Diversi deputati domandano di parlare*)

Onorevoli colleghi, tutti fanno delle proposte diverse; così non si va avanti, c'è da perdere la testa.

UNGARO. La Camera ricorda che pochi giorni or sono, io chiesi che il disegno di legge che è iscritto nelle sedute pomeridiane, al numero 11 « Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani, ecc. » fosse iscritto all'ordine del giorno delle sedute mattutine. L'onorevole La Porta, come presidente della Commissione del bilancio, volle opporsi dicendo che nelle sedute mattutine si dovevano discutere i bilanci. Sono dispiacente di non vedere presente l'onorevole La Porta; ma egli poc'anzi mi diceva di voler pregare la Camera che i bilanci fossero discussi nelle sedute pomeridiane. Per conseguenza io vorrei che si sospendesse ogni risoluzione, affinché il presidente della Commissione del bilancio dica se veramente intende proporre che i bilanci sieno discussi nelle sedute pomeridiane; nel qual caso io pregherei di nuovo la Camera a voler discutere nelle sedute antimeridiane quella legge della quale parlai, insieme a quella per la fillossera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Veramente io avevo una specie di scrupolo, perchè credevo che potesse venire in discussione la seconda parte della legge elettorale; e però non volevo preoccupare l'ordine del giorno. Ma, ad ogni modo, siccome l'onorevole presidente dice che se ne parlerà quando sia distribuita la relazione, così io non ho alcuna difficoltà di consentire che il disegno di legge sulla posizione di servizio ausiliario degli ufficiali sia posto in discussione nella seduta pomeridiana; ma ad un patto, cioè che sia la prima all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, e poi che nelle sedute del mattino tengano il primo posto i bilanci. Se la cosa è così, io non ho nessuna obiezione da fare. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Melodia ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

MELODIA. Io, a nome della Commissione, che ha esaminato il disegno di legge segnato al numero 14 dell'ordine del giorno: proroga del termine fissato per la presentazione dei documenti richiesti dalla legge 20 aprile 1865, debbo pregare la Camera di segnarlo all'ordine del giorno subito dopo i bilanci. (*Rumori*) È abbastanza modesta la mia domanda.

PRESIDENTE. Ma non facciamo la tela di Penelope. La Camera ha già deliberato di mettere subito dopo i bilanci la discussione del disegno di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo del Genio civile, e questo fu già deliberato fin dall'altro ieri sopra proposta dell'onorevole Cavalletto e di altri colleghi; ora l'onorevole ministro di agricoltura e commercio chiede che venga in discussione, subito dopo i bilanci, il disegno di legge riguardante provvedimenti contro l'invasione della fillossera; ella, onorevole Melodia, prenderà il *terzo subito* dopo i bilanci. (*ilarità*)

MELODIA. Mi permetta, onorevole presidente. Oltrechè la discussione del disegno di legge da me accennato non ha bisogno che di pochi momenti, osservo anche che si tratta di un atto di gratitudine da parte della Camera verso coloro che hanno tanto bene meritato del paese. Si tratta di pochi individui pei quali, se la legge viene discussa in novembre, è inutile farla.

La Commissione, avendo vista quest'assoluta necessità o di approvarla adesso o di rigettarla, mi ha dato incarico di pregare la Camera di trovare cinque minuti di tempo onde compiere un atto di gratitudine verso coloro che hanno sparso il loro sangue pel paese nel 1848 e nel 1849.

PRESIDENTE. Ma ella deve riflettere che questa legge ne trascina dietro un'altra che giustizia vuole sia discussa immediatamente dopo, cioè quella per riammettere in tempo anche gl'impiegati civili che si trovano in quelle condizioni.

MELODIA. Certamente.

PRESIDENTE. Dunque bisogna che le mettiamo insieme. Tutti vogliono essere i primi.

MELODIA. Allora faccio un'altra proposta: sono le 6 20, discutiamola adesso.

Alcune voci. Sì! sì!

MELODIA. È un atto di gratitudine verso benemeriti nostri concittadini, e che in dieci minuti possiamo compiere.

PRESIDENTE. Ma stabiliamo prima le altre cose da mettersi all'ordine del giorno; poi ella farà la sua proposta, purchè siano presenti il relatore ed il ministro interessati alla discussione di quella legge.

Dunque ho qui diverse proposte per l'ordine del giorno.

MELCHIORRE. Ho chiesto di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELCHIORRE. Non si spaventi l'onorevole presidente se anche il mio interesse si sveglia in questa gara, che io non lodo nè respingo. (*Si ride*) Al numero 12 dell'ordine del giorno abbiamo un disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla società delle ferrovie meridionali, che è dichiarata di urgenza. Questo progetto è ardentemente atteso da tutte le popolazioni fra le quali transita la ferrovia meridionale, cominciando da Bologna fino all'estrema Sicilia. Spessissimo si sono lamentati seri inconvenienti.

Nei mesi d'agosto, di settembre e d'ottobre specialmente, il commercio è incagliato, ed i proprietari che trasportano le loro merci non possono ottenere l'intento loro. La società delle Meridionali si scusa, ed a ragione, dicendo che il Parlamento non ha modificato la famosa convenzione della scala mobile. Ora siamo arrivati a discutere queste modificazioni; un relatore zelantissimo ha in breve tempo presentata la relazione; gl'interessi commerciali sono vivamente compromessi. Perchè adunque il Parlamento indugierebbe ad appagare, mettendo innanzi ora un progetto, ora un altro, il voto di molti milioni d'italiani? La cosa potrebbe essere sbrigata in pochi minuti, se l'onorevole presidente volesse, coll'energia che lo distingue, fare approvare alla Camera la proposta di discutere oggi quest'importantissimo disegno di legge. (*Movimento in senso contrario*)

PRESIDENTE. Abbiamo qui diverse proposte. La prima è quella dell'onorevole Nicotera, la quale è accettata dal presidente del Consiglio. Per questa proposta, i disegni di legge che sono ora all'ordine del giorno delle sedute del mattino, sarebbero posti per primi all'ordine del giorno del pomeriggio; e cioè il disegno di legge relativo alla posizione di servizio sussidiario degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare, ed il disegno di legge per modificazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito: due disegni di legge che formano una cosa sola.

Questa è la prima proposta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvata.)

Allora per le sedute del mattino rimangono, per prima cosa i bilanci che sono già iscritti all'ordine del giorno, e quelli che vi verranno iscritti in seguito. Poi l'onorevole ministro di agricoltura e commercio chiede che si discuta dopo i bilanci la pro-

posta che ha il numero 8 nell'ordine del giorno del pomeriggio, il disegno di legge sulla fillossera.

ROMEIO. Prima del riordinamento del genio civile!

PRESIDENTE. No, dopo, perchè la Camera ha già deliberato che quel disegno di legge prenda il primo posto dopo i bilanci.

ROMEIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROMEIO. Io mi permetto di far notare alla Camera che questo progetto si trascina nell'ordine del giorno da un anno e 19 giorni. (*Rumori*) Perdonino: mi lascino dire. Questa legge è di importanza suprema non solamente pei provvedimenti diretti contro la fillossera, ma anche per l'interesse del commercio.

Dunque io pregherei la Camera a voler concedere che questo disegno di legge, il quale non può suscitare contrasti, fosse discusso insieme al bilancio di agricoltura e commercio. (*Sì! sì!*)

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare su questa proposta.

CAVALLETTO. Quanto al disegno di legge sulla fillossera, lo si può combinare col bilancio del Ministero di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. E li discuteremo contemporaneamente? (*Si ride*)

CAVALLETTO. Si può premettere o proporre come un completamento del bilancio.

A me prome però che non si ritorni sulla deliberazione già presa relativamente al progetto sul Genio civile.

Alcuni si allarmano nel vedere che è una legge composta di molti articoli; ma io credo che, se l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà stralciarne i principali per farli deliberare subito, si potrà agevolare quella discussione che è di assoluta urgenza. Noi abbiamo pareggiati gli stipendi di tutti gl'impiegati dello Stato, e non abbiamo ancora provveduto al pareggiamento degli stipendi dei funzionari del Genio civile che prestano i maggiori e più importanti servizi; questa è una contraddizione, una ingiustizia; e per ciò io persisto affinché tale questione sia finalmente una volta risolta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavalletto persiste a domandare che la legge circa l'amministrazione centrale dei lavori pubblici rimanga ciò che è stato deliberato.

CAVALLETTO. S'intende.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io vorrei

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

pregare la Camera di voler discutere il disegno di legge pei provvedimenti contro la fillossera o prima o insieme ai bilanci...

PRESIDENTE. Ma intendiamoci bene; che cosa vuol dire insieme coi i bilanci? Vuole interrompere la discussione dei bilanci per introdurre in mezzo un'altra legge? Allora la priorità dei bilanci non esiste più. (*Rumori*)

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Discutiamo quella legge dopo il bilancio d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro di agricoltura e commercio propone che, dopo discusso il bilancio definitivo d'agricoltura e commercio, si discuta il disegno di legge relativo alla fillossera.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Che ne fa parte.

PRESIDENTE. Come ne fa parte? Esso consta di 7 articoli che non hanno niente a che fare col bilancio. Sa bene che nei bilanci definitivi non si discutono più le questioni generali, ma soltanto i capitoli variati. Veniamo ai voti. (*Ai voti! ai voti!*)

Chi approva...

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole presidente della Commissione del bilancio, al quale più volte ho espresso il desiderio che il bilancio della marineria, il quale non può a meno di dar luogo ad una discussione, perchè la Commissione non è d'accordo, fosse discusso nelle sedute pomeridiane. Io l'ho cercato, e non mi è stato possibile di trovarlo; non ostante faccio presente questa circostanza alla Camera.

PRESIDENTE. Abbiamo 4 o 5 bilanci prima che venga in discussione quello della marineria; abbiamo tempo di deliberare.

RICOTTI. Viene in discussione domani mattina.

PRESIDENTE. Ma mi permetta; ci sono il bilancio del Ministero delle finanze, quello dell'agricoltura e commercio, quello dell'entrata; vi sono tre bilanci prima di quello della marineria e vuole che in due ore si approvino tre bilanci?

RICOTTI. In un quarto d'ora io credo che si approveranno perchè non c'è obbligo di leggerli tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricotti propone che il bilancio della spesa di definitiva previsione del Ministero della marineria sia portato all'ordine del giorno delle sedute pomeridiane.

Voci. Dopo le leggi militari.

PRESIDENTE. Questo è naturale; hanno già avuto la loro priorità.

DI SAN DONATO. Onorevole presidente, mi pare che

si sia già votato che i bilanci debbano essere discussi nella mattina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A me pare che convenga provvedere all'ordine del giorno di domani, e non preoccuparsi dell'ordine del giorno successivo.

Ora, per la seduta pomeridiana di domani siamo tutti d'accordo che si debba discutere la legge sulla posizione sussidiaria degli ufficiali, e la legge relativa alle modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito. Se si potranno finire queste due leggi nella seduta di domani (Dio lo voglia!) si potrà discutere qualche altra cosa; ma temo che la seduta di domani non sia di troppo per queste due leggi.

Intanto per la seduta di domani mattina abbiamo già tre bilanci, tra i quali quello dell'entrata.

L'onorevole Ricotti dice che non conviene discutere di mattina il bilancio della marina. Ebbene, domani, quando avremo finito questi tre bilanci, vedremo se sia il caso d'intraprendere la discussione del bilancio della marina. Ma non andiamo a cercare troppo lontano quello che dovremo fare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha proposto che il disegno di legge sulla fillossera sia messo all'ordine del giorno dopo il bilancio definitivo d'agricoltura, industria e commercio.

Insiste, onorevole ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questa proposta dell'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Resta quindi stabilito che questo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno dopo il bilancio definitivo d'agricoltura, industria e commercio.

L'onorevole Melodia propone che si discuta un altro progetto; ma quando?

MELODIA. In questo momento, subito. (*Rumori*) Si tratta d'un po' di gratitudine.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non c'è il ministro della guerra.

MELODIA. Ma potrebbe supplirlo lei.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non posso far questo.

MELODIA. Il ministro della guerra l'ha già accettato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non posso supplirlo; perchè non ho neanche letto il disegno di legge.

MELODIA. Non potendo nulla contro l'opposizione del Ministero, prego la Camera d'iscrivere la legge da me raccomandata all'ordine del giorno dopo i bilanci.

PRESIDENTE. Onorevole Melodie, persiste nella sua proposta?

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 29 GIUGNO 1881

MELCHIORRE. Vi persisto, e prego fervorosamente la Camera di discutere immediatamente... (*ilarità*)

PRESIDENTE. Ma che vuol discutere?

MELCHIORRE. La convenzione con le Meridionali.

PRESIDENTE. Manca il relatore che è l'onorevole Di Lenna.

MELCHIORRE. Almeno si stabilisca che venga immediatamente dopo i bilanci.

(*Molti deputati domandano di parlare.*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare che sia meglio rimandare a domani questa discussione.

Voci. Sì! A domani!

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se ho ben capito, l'onorevole Melchiorre domanda che si discuta subito la convenzione con le Meridionali.

MELCHIORRE. Precisamente.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ora io credo che sia meglio di seguire la proposta fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, che mi pare giustissima, cioè di stabilire per ora l'ordine del giorno per domani, che vuol dire per due o tre giorni, perchè per tre o quattro bilanci e per le leggi militari probabilmente ci vogliono due o tre giorni; poi faremo le proposte per le leggi che devono venir dopo; altrimenti si corre rischio, con una votazione così *ex abrupto*, di far prendere alle leggi che hanno importanza minore, la precedenza su quelle che hanno importanza grandissima, come quella della convenzione con le meridionali.

Dunque lasciamo che passi la proposta del presidente del Consiglio, e poi decideremo domani; ed anzi io mi riservo di far sapere, per la parte che mi riguarda, quali sono le leggi che al Ministero dei lavori pubblici interessa che siano discusse prontamente.

Voci. Sta bene.

PRESIDENTE. Domani mattina alle 10 seduta pubblica; alle 2 altra seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 40.

Ordine del giorno per le tornate di giovedì.

(*Alle ore 10 antimeridiane.*)

1° Bilancio definitivo della spesa del Ministero delle finanze pel 1881;

2° Bilancio definitivo del Ministero di agricoltura e commercio pel 1881;

3° Provvedimenti contro l'invasione della fillosera;

4° Bilancio definitivo dell'entrata del 1881;

5° Bilancio definitivo del Ministero della marina pel 1881;

6° Bilancio definitivo del Ministero dell'interno;

7° Ordinamento dell'amministrazione centrale e del corpo del Genio civile.

(*Alle ore 2 pomeridiane.*)

1° Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Proroga dei trattati di commercio e di navigazione colla Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Francia e col Belgio — Spesa per le opere di sistemazione dei cavi scaricatori delle acque del canale *Cavour* — Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia navale di Livorno — Aggregazione del comune di Palombaro al mandamento di Casoli;

2° Seguito della discussione del disegno di legge: Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali dell'esercito.

3° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento dell'esercito;

4° Modificazione della legge 3 luglio 1871 relativa ai magazzini generali;

5° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;

6° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle provincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto il nome di erbatico e pascolo;

7° Opere di bonificazione della parte settentrionale delle valli di Comacchio;

8° Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il consenso sovrano e che godettero dell'indulto del 1871;

9° Modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla Società delle ferrovie meridionali;

10. Convenzione per la costruzione di una ferrovia da Pinerolo a Torre Pellice;

11. Proroga del termine fissato per la presentazione dei documenti richiesti dalla legge 20 aprile 1865;

12. Riammissione in tempo degli impiegati civili ad invocare i benefici accordati dalla legge 2 luglio 1872;

13. Contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata;

14. Contratti di permuta di beni demaniali;

15. Svolgimento di una interpellanza del deputato Mussi al ministro di agricoltura e commercio.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta.

